COMUNE di SANDRIGO Provincia di Vicenza



NOTA INTEGRATIVA

AL

BILANCIO DI PREVISIONE

2020 - 2022

COMUNE DI SANDRIGO

INDICE GENERALE

1) Premessa	Pag. 3
2) Strumenti della programmazione e pareggio di bilancio	Pag. 7
2.1) Quadro generale riassuntivo	Pag. 11
2.2) Equilibri di bilancio	Pag. 12
3) Criteri valutazione per formulazione previsioni entrate	Pag. 16
3.1) Le entrate tributarie	Pag. 17
3.2) Le entrate per trasferimenti correnti	Pag. 25
3.3) Le entrate extratributarie	Pag. 26
3.4) Le entrate conto capitale	Pag. 27
3.5) Entrate da riduzione di attività finanziarie	Pag. 28
3.6) Entrate da accensione di prestiti	Pag. 28
3.7) Le entrate per anticipazioni da istituto tesoriere	Pag. 29
3.8) Le entrate per conto terzi e partite di giro	Pag. 30
3.9) Fondo pluriennale vincolato iscritto nelle entrate	Pag. 31
4) Criteri valutazione per formulazione previsioni delle spese	Pag. 32
4.1) Le spese correnti	Pag. 33
4.1.1) Fondo crediti dubbia esigibilita' corrente	Pag. 38
4.2) Le spese conto capitale	Pag. 43
4.2.1) Interventi programmati per spese di investimento	Pag. 43
4.2.2) Fonti di finanziamento per spese di investimento	Pag. 45
4.3) Le spese per rimborso prestiti	Pag. 46
4.4) Le spese per chiusura anticipazioni istituto tesoriere/cassiere	Pag. 47
4.5) Le spese per conto terzi e partite di giro	Pag. 47
5) Entrate e spese non ricorrenti	Pag. 48
6) Garanzie prestate a favore di enti o altri soggetti	Pag. 50
7) Oneri e impegni finanziari da strumenti finanziari derivati	Pag. 51
8) Enti e organismi strumentali	Pag. 52
9) Società Partecipate	Pag. 53
10) Risultato amministrazione presunto ed elenco delle quote vincolate e accantonate	Pag. 54
10.1) Risultato di amministrazione presunto	Pag. 55
10.2) Quote vincolate avanzo di amministrazione presunto	Pag. 58
10.3) Quote accantonate avanzo di amministrazione presunto	Pag. 58
11) Altre informazioni riguardanti le previsioni di bilancio	Pag. 59
12) Conclusioni	Pag. 61

1) PREMESSA

Dal 2015 è entrata in vigore, dopo un periodo di sperimentazione della durata di tre esercizi (2012-2014), la riforma della contabilità degli enti locali, ad opera del D.Lgs. 118/2011, successivamente modificato ed integrato, proprio in esito ai risultati ottenuti dalla sperimentazione, dal D.Lgs. 126/2014.

L'ingresso previsto dal Legislatore nella nuova contabilità armonizzata è risultato graduale, portandosi a compimento nell'esercizio 2016.

Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario-contabile, sia per quanto attiene agli aspetti programmatori e gestionali.

Tra le innovazioni apportate, si richiamano quelle maggiormente significative:

- Documento Unico di Programmazione DUP, che ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica, ampliandone inoltre le finalità;
- schemi di bilancio strutturati diversamente, in coerenza con gli schemi di bilancio previsti per le amministrazioni dello Stato, con una diversa struttura di entrate e spese;
- reintroduzione della previsione di cassa per il primo esercizio del bilancio di previsione;
- diversa disciplina delle variazioni di bilancio: aumentano le casistiche e si modificano le competenze; ad esempio, vengono introdotte le variazioni compensative all'interno di categorie di entrata e macroaggregati di spesa, di competenza dei dirigenti, viene attribuita la competenza per le variazioni relative agli stanziamenti di cassa in capo alla giunta comunale;
- vengono adottati nuovi principi contabili, tra cui quello di sicuro maggior impatto è quello della competenza finanziaria potenziata;
- viene prevista la disciplina del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;
- viene introdotto il piano dei conti integrato sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
- la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente; l'unità elementare di voto sale di un livello.
- viene introdotto il concetto di transazione elementare, che permette la registrazione dei fatti gestionali contemporaneamente sotto il triplice aspetto finanziario, economico e patrimoniale;
- viene introdotto come documento obbligatorio (almeno per gli enti con popolazione superiore a cinquemila abitanti) il bilancio consolidato.

Le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre le spese sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- *politico-amministrative* in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di *programmazione finanziaria* poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di destinazione delle risorse a preventivo attraverso la funzione autorizzatoria, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- *di verifica degli equilibri finanziari* nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate; per le regioni il bilancio di previsione costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri;
- *informative* in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, la relazione è integrata con una serie di tabelle, con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa

Con la "nota integrativa", quindi, si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

- descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
- informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
- esplicativa, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

Evoluzione normativa:

La riforma, lungi dall'essere definita in tutti gli aspetti, ha subito, e continua a subire, numerosi interventi da parte del legislatore per disciplinare diversi ambiti, con costante aggiornamento sia degli schemi contabili di riferimento, sia delle modalità operative di gestione, anche in relazione a criticità emerse a seguito dell'applicazione pratica delle disposizioni, o a seguito di interventi normativi in materie differenti, ma con diretta incidenza sulla materia contabile (si pensi, ad esempio, alle modifiche in materia di contratti pubblici).

Così come negli anni precedenti, anche nel corso del 2019 i principi e gli schemi contabili sono stati oggetto, anche a seguito di approfondimenti

e confronti in seno alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali (Commissione *Arconet*), a numerosi aggiornamenti, alcuni di rilevante portata.

Si ricorda in particolare il decreto del 01/03/2019, il quale ha modificato sia il principio contabile generale n. 16 (allegato n. 1 al D.Lgs. 118/2011) e l'allegato 4/1 relativo alla programmazione. Vengono apportate significative modifiche al Principio applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), soprattutto con riguardo alla registrazione delle spese di progettazione a all'attivazione del "Fondo pluriennale vincolato" ("FPV"), in coerenza con le nuove regole in tema di lavori pubblici apportate al nuovo "Codice dei Contratti pubblici" (D.Lgs. n. 50/2016). Anche l'Allegato n. 4/3 – Principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli Enti in contabilità finanziaria – al D.Lgs. n. 118/2011, viene modificato nella parte relativa alla contabilizzazione delle Sopravvenienze passive e le insussistenze dell'attivo, nel caso in cui l'Amministrazione non dia corso alla realizzazione di un intervento per il quale sia stata sostenuta la relativa spesa di progettazione.

Infine viene modificato anche l'Allegato n. 4/4 – Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato – del D.Lgs. n. 118/2011, concernente la "Definizione e funzione del bilancio consolidato del Gruppo amministrazione pubblica", prevedendo che per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti la predisposizione del bilancio consolidato non sia obbligatoria.

Il successivo decreto del 01/08/2019 è intervenuto sul principio contabile generale n. 16 (allegato n. 1 al D.Lgs. 118/2011), per adeguare la disciplina dell'utilizzo del saldo di competenza di parte corrente a copertura degli investimenti pluriennali ai saldi di competenza finanziaria definiti a seguito delle innovazioni introdotte dall'art. 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali.

E' inoltre stato modificato il principio contabile applicato della programmazione (allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011), per definire i principi applicati riguardanti il rendiconto della gestione, sia le modalità di compilazione degli allegati al rendiconto aggiornati a seguito delle innovazioni introdotte dall'art. 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali (il quadro generale riassuntivo, i prospetti degli equilibri, gli elenchi analitici riguardanti le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione presunto.

Anche il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011) è stato modificato al fine di disciplinare la contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità, definire le modalità di registrazione degli impegni riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (nello questo senso è stato modificato il principio applicato alla contabilità economica patrimoniale allegato n. 4/3 al D.Lgs. 118/2011); adeguare i principi applicati riguardanti l'utilizzo del saldo di competenza di parte corrente a copertura degli investimenti pluriennali ai saldi di competenza finanziaria definiti a seguito delle innovazioni introdotte dall'art. 1, comma 821, della legge n.145/2018 in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali; indicare, attraverso un esempio, le scritture contabili riguardanti i rimborsi incondizionati degli addebiti diretti (SEPA Direct Debit);

Sono inoltre stati modificati il piano dei conti integrato (allegato n. 6 al D.Lgs. 118/2011) per adeguarlo al decreto MEF 25/01/2019 concernente "Aggiornamento dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 («Piano dei Conti integrato, nonché gli schemi del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione (allegati n. 9 e 10 al d.lgs. 118/2011), con particolare riferimento alla necessità di definire i

saldi di competenza finanziaria a seguito delle innovazioni introdotte dall'art. 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali, nel quadro generale riassuntivo e nei prospetti degli equilibri, inserire le tabelle analitiche delle quote del risultato di amministrazione vincolate, accantonate e destinate agli investimenti, inserire le tabelle contenenti i parametri di deficitarietà strutturale, definite dal decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2018.

2) GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE ED IL PAREGGIO DI BILANCIO

Gli Strumenti della programmazione.

La Giunta Comunale predispone e presenta all'esame ed all'approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020-2022 ed annessi allegati.

Lo schema di bilancio, ed annessi allegati, è stato redatto in collaborazione con i Dirigenti ed i Responsabili dei Servizi sulla base delle indicazioni fornite da questa Amministrazione, coordinate in particolare dall'attività dell'Assessore alle Finanze, in linea con gli impegni assunti con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e che consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

Nel corso del 2018, ad opera di due distinti decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, (decreto del 18/05/2018 e del 29/08/2018) sono state apportate rilevanti semplificazioni nella stesura del DUP, prevedendo una modalità semplificata per i comuni con popolazione tra 2001 e 5000 abitanti, con approvazione del relativo schema, ed una versione iper-semplificata per i comuni con popolazione fino a 2000 abitanti.

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011, che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

- 1. <u>principio dell'annualità</u>: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;
- 2. <u>principio dell'unità</u>: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione; le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;
- 3. <u>principio dell'universalità</u>: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;
- 4. <u>principio dell'integrità</u>: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate,

senza compensazioni di partite;

- 5. <u>principio della veridicità</u>, attendibilità, correttezza e comprensibilità: <u>veridicità</u> significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio; <u>attendibilità</u> significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa; <u>correttezza</u> significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione; <u>comprensibilità</u> richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari;
- 6. <u>principio della significatività e rilevanza:</u> nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;
- 7. <u>principio della flessibilità:</u> possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;
- 8. principio della congruità: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;
- 9. <u>principio della prudenza</u>: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;
- 10. <u>principio della coerenza</u>: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico, infatti, deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;
- 11. <u>principio della continuità e costanza</u>: <u>continuità</u> significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; <u>costanza</u> significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati debba rappresentare un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio;
- 12. <u>principio della comparabilità e della verificabilità: comparabilità</u> significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche, di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali, del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; <u>verificabilità</u> significa che l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;
- 13. p<u>rincipio della neutralità o imparzialità: neutralità</u> significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; <u>imparzialità</u> va intesa

come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, oculatezza e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi;

- 14. <u>principio della pubblicità</u>: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie;
- 15. <u>principio dell'equilibrio di bilancio</u>: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa; deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;
- 16. <u>principio della competenza finanziaria:</u> tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati. Nel corso del 2019, ad opera del D.M. 01/08/2019, il principio in questione è stato aggiornato con riferimento al finanziamento tramite avanzo di parte corrente delle spese di investimento previste negli anni successivi del bilancio di previsione finanziario.
- 17. p<u>rincipio della competenza economica</u>: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;
- 18. <u>principio della prevalenza della sostanza sulla forma</u>: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

Il Pareggio di bilancio.

Il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022 chiude con i seguenti totali a pareggio:

	Competenza Entrata/Spesa	Cassa Entrata	Cassa Spesa
Esercizio 2020	€ 6.884.907,62	€ 12.347.977,56	€ 10.404.248,62
Esercizio 2021	€ 6.620.591,68		
Esercizio 2022	€ 6.600.526,68		

Il pareggio del Bilancio di Previsione 2020-2022, a legislazione vigente, è stato quindi raggiunto adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria e regolamentare che prevede:

1. <u>politica tariffaria</u>: si premette che dal 2019 è stato eliminato il vincolo sugli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali. Pertanto il Comune è libero di definire in autonomia la propria politica tributaria del triennio 2020-2022.

Anche in relazione a quanto in oggi contenuto nel disegno di legge di bilancio per il 2020 in corso di approvazione, con riferimento ai tributi locali (abolizione IUC, unificazione IMU/TASI, differimento dei termini per l'approvazione delle aliquote e dei regolamenti oltre il termine di approvazione del bilancio ecc), si è ritenuto di confermare le aliquote, detrazioni e tariffe approvate per l'anno 2019 per IMU-TASI E TARI. Per

l'addizionale comunale all'IRPEF si proporrà al Consiglio Comunale di approvare l'aumento allo 0,5% (5 per mille): per un maggior dettaglio si rimanda alle singole delibere tariffarie allegate al bilancio di previsione;

- 2. <u>politica relativa alle previsioni di spesa</u>: in relazione ai vincoli imposti dalle varie normative (es. D.L. 78/2010, D.L. 95/2012) ed ai sempre maggiori tagli subiti dalle autonomie locali (fondo di solidarietà comunale), al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dall'amministrazione, garantendo il regolare funzionamento di tutti i servizi, si sono attuate tutte le forme necessarie per contenere la spesa.
- 3. per quanto riguarda la spesa di personale, soggetta a numerosi vincoli e "blocchi", anche di tipo economico e contrattuale, anche in ossequio alle novità introdotte dal D.Lgs. 75/2017 "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", e con riferimento all'ampliamento delle capacità assunzionali validi dal 2019 (100% cessati anno precedente), recentemente rivisto dal D.L. n. 34/2019 cosiddetto decreto "Crescita" ed in attesa del previsto decreto attuativo, i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi sono stati garantiti dall'attuale personale in servizio e con personale a tempo determinato e/o indeterminato o acquisito attraverso meccanismi di mobilità esterna volontaria, nei casi consentiti dalla normativa, a cui vengono richiesti sempre maggior collaborazione ed impegno. La programmazione del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2020-2022, cui si rimanda per i dettagli, rispetta i limiti imposti dalla normativa e dalle risorse disponibili: la spesa iscritta in bilancio è conseguenza di tale programmazione;
- 4. l'entrata relativa ai proventi per permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione) è destinata alle finalità previste dal comma 460 dell'art. 1 della Legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), ovvero alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche.
- **5.** politica di indebitamento: il Comune di Sandrigo non ha previsto di ricorrere all'indebitamento per finanziare le spese di investimento, al fine di non gravare il bilancio di nuovi oneri finanziari.

Gli equilibri di bilancio.

I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2020-2022, da rispettare in sede di programmazione e di gestione, sono i seguenti:

- pareggio complessivo di bilancio, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese;
- equilibrio di parte corrente;
- equilibrio di parte capitale;

2.1) Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2020 - 2021 - 2022

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	3.761.003,14								
Utilizzo avanzo di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni		0,00 <i>0,00</i>	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione				
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.682.644,47	3.615.141,47	3.585.141,47	3.585.141,47	Titolo 1 - Spese correnti	6.014.332,08	4.805.050,41	4.778.260,54	4.758.195,54
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	298.364,03	269.539,31	259.323,31	259.323,31	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.188.254,47	920.369,63	933.795,76	913.730,76					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	821.662,16	522.526,07	285.000,00	285.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	2.782.163,13	522.526,07 0,00	285.000,00 0,00	285.000,00 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
Totale entrate finali	6.990.925,13	5.327.576,48	5.063.260,54	5.043.195,54	Totale spese finali	8.796.495,21	5.327.576,48	5.063.260,54	5.043.195,54
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e succesive modifiche e rifinanziamenti)	0,00	0,00 0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.596.049,29	1.557.331,14	1.557.331,14	1.557.331,14	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.601.573,44	1.557.331,14	1.557.331,14	1.557.331,14
Totale titoli	8.586.974,42	6.884.907,62	6.620.591,68	6.600.526,68	Totale titoli	10.398.068,65	6.884.907,62	6.620.591,68	6.600.526,68
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	12.347.977,56	6.884.907,62	6.620.591,68	6.600.526,68	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	10.398.068,65	6.884.907,62	6.620.591,68	6.600.526,68
Fondo di cassa finale presunto	1.949.908,91								

^{*} Indicare gli anni di riferimento

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

(solo per gli Enti locali) (1) 2020 - 2021 - 2022

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		3.761.003,14			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)				
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		4.805.050,41 <i>0,00</i>	4.778.260,54 <i>0,00</i>	4.758.195,54 <i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		4.805.050,41	4.778.260,54	4.758.195,54
- fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità			0,00 132.307,70	0,00 133.256,20	0,00 133.141,08
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
 F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) 	(-)		0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFI	TTO S	JLL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO	162, COMMA 6, DEL TESTO UNI	CO DELLE LEGGI SULL'ORDINA	MENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (2) di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00 <i>0,00</i>		
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00 <i>0.00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O=G+H+I-L+M			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	522.526,07	285.000,00	285.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	522.526,07 <i>0,00</i>	285.000,00 <i>0,00</i>	285.000,00 <i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		5.000,00	5.000,00	5.000,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	522.526,07	285.000,00	285.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	522.526,07 <i>0,00</i>	285.000,00 <i>0,00</i>	285.000,00 <i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		5.000,00	5.000,00	5.000,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):

Equilibrio di parte corrente (O)		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

- C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
- E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
- S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.
- S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
- T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
- X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.
- X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
- Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
- (1) Indicare gli anni di riferimento.
- (2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'asprovazione dell'anno precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente.
- (3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
- (4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura agli investimenti al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura agli investimenti al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura agli investimenti agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza per un importo non superiore al minore valore

3) CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI DELLE ENTRATE

Le risultanze finali del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022, per la parte entrata, sono sintetizzate:

Trend storico delle entrate

		TREND STORICO		PROGR	% scostamento		
ENTRATE	2017 Rendiconto	2018 Rendiconto	2019 Stanziamento	2020 Previsioni	2021 Previsioni	2022 Previsioni	colonna 4 da colonna 3
	1	2	3	4	5	6	7
Utilizzo avanzo di amministrazione	1.144.121,38			0,00			-100,000 %
		300.260,79	287.193,38				
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	68.473,83	85.818,31	69.178,63	0,00	0,00	0,00	-100,000 %
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	1.222.849,69	1.781.537,66	2.240.830,96	0,00	0,00	0,00	-100,000 %
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.150.998,20	3.369.189,43	3.501.120,52	3.615.141,47	3.585.141,47	3.585.141,47	3,256 %
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							-19,757 %
	314.682,03	385.123,62	335.903,89	269.539,31	259.323,31	259.323,31	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.036.268,63		1.007.785,54				-8,674 %
		963.572,51		920.369,63	933.795,76	913.730,76	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.388.727,12	1.682.134,81					7,432 %
			486.374,58	522.526,07	285.000,00	285.000,00	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Titolo 6 - Accensione di prestiti			0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro			1.581.331,14	1.557.331,14	1.557.331,14	1.557.331,14	-1,517 %
-	849.849,16	802.733,74					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE						_	-27,601 %
	9.175.970,04	9.370.370,87	9.509.718,64	6.884.907,62	6.620.591,68	6.600.526,68	

Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati dei singoli cespiti.

Le entrate tributarie

		TREND STORICO		PROGR	% scostamento		
Descrizione Tipologia/Categoria	2017 Rendiconto	2018 Rendiconto	2019 Stanziamento	2020 Previsioni	2021 Previsioni	2022 Previsioni	colonna 4 da colonna 3
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte, tasse e proventi assimilati	2.972.832,39	3.162.900,44	3.294.831,53	3.408.852,58	3.378.852,58	3.378.852,58	3,460 %
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	178.165,81	206.288,99	206.288,99	206.288,89	206.288,89	206.288,89	0,000 %
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.150.998,20	3.369.189,43	3.501.120,52	3.615.141,47	3.585.141,47	3.585.141,47	3,256 %

3.1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Con riferimento alle entrate tributarie, occorre sottolineare che dal 2019 non è più stato reiterata la sospensione degli aumenti tributari rispetto al livello fissato nell'anno 2015, previsto dalla legge di stabilità per il 2016 (L. 208/2015) e successivamente prorogato di anno in anno fino al 2018. Anche per l'anno 2020, così come già avvenuto per il 2019, il Comune ha libertà di manovra sulle proprie entrate anche di tipo tributario (le entrate di tipo patrimoniale, la TARI e l'imposta di soggiorno sono sempre state escluse dal blocco).

Il D.L.119/2018 aveva introdotto la definizione agevolata (ter) per i debiti tributari, sia a fronte di accertamenti che risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017: con l'art. 37 del DL 124/2019 (collegato fiscale 2020), è stato posticipato dal 31 luglio al 30 novembre 2019 il termine per il versamento di somme dovute a titolo di definizione agevolata in questione;

Nel corso del 2019 sono state introdotte importanti novità in materia di fiscalità locale, con impatto diretto sul bilancio e/o sull'operatività degli uffici e sugli adempimenti in capo ai contribuenti.

In particolare il D.L. 34/2019 (decreto crescita) ha introdotto le seguenti novità:

- estensione dell'ambito operativo del ravvedimento operoso in caso di versamento frazionato
- modifica di modalità e termini di invio delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni, introducendo l'obbligo di trasmissione telematica in apposito formato per consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili al pagamento dei tributi.

Il successivo D.L. 124/2019 (collegato fiscale 2020) ha inoltre confermato il meccanismo premiale a favore dei Comuni che abbiano attuato la compartecipazione all'attività di accertamento e riscossione espletata dell'Agenzia delle Entrate, prorogando, con l'art. 32, fino al 2021, il contributo del 100% delle somme riscosse a seguito di segnalazioni qualificate trasmesse all'ente riscossore direttamente dal Comune.

Inoltre si segnala che a decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi a: imposta di soggiorno; contributo di sbarco delle isole minori; contributo di accesso alla laguna di Venezia; contributo di soggiorno del Comune di Roma; avranno effetto dal 1° giorno del 2° mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale del MEF e a tale proposito lo stesso Ministero dovrà provvedere alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere entro i 15 giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

L'IMU è stata introdotta in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dall'art. 13 del DL 6.12.2011 n. 201 convertito nella Legge 22/12/2011 n. 214, ed ha sostituito l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI).

L'art. 1 comma 639 della Legge n. 127 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) ha introdotto la IUC - Imposta Unica Comunale – ed ha trasformato l'IMU dal 2014 a regime e non più in via sperimentale.

La IUC è composta da: Imposta Municipale propria (IMU); tassa sui rifiuti (TARI) e tributo per i servizi indivisibili (TASI).

La IUC è stata confermata anche per l'anno 2015 dall'art. 1 comma 679 della Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015).

Nel corso degli anni la disciplina relativa all'IMU ha visto l'introduzione di numerosi correttivi e modifiche, anche a seguito di orientamenti

giurisprudenziali.

Si ricordano le principali innovazioni intervenute nel corso del 2019:

La legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha introdotto l'agevolazione sulla base imponibile per gli immobili concessi in comodato di cui all'articolo 13, comma 3, lettera 0a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, precisando che tale beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Il D.L. 34/2019 (decreto crescita) ha introdotto le seguenti novità:

- modifica termini presentazione dichiarazioni IMU/TASI (31 dicembre dell'anno successivo). A riguardo si segnala che nel disegno di legge di
 bilancio per il 2020 (art. 95 comma 32) è contenuta una norma che rimodifica il termine di presentazione delle dichiarazioni al 30 giugno
 dell'anno successivo a quello in cui il possesso è iniziato o sono intervenute variazioni; pertanto, qualora la norma entrasse in vigore, il termine
 del 31 dicembre previsto dall'art. 3 ter del D.L. Crescita (D.L. n. 34/2019) di fatto opererà con riferimento alle sole variazioni avvenute nell'anno
 2019.
- eliminazione obblighi dichiarativi IMU/TASI per gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado, nonché per fruire delle agevolazioni sugli immobili in locazione a canone concordato
- inserimento di una norma di carattere interpretativo, quindi retroattiva, sulle applicabilità delle agevolazioni ai fini dell'IMU e della TASI, riconosciute ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, anche alle società agricole di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. n. 99/2004; tale equiparazione comporta quindi l'esenzione IMU per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da società agricole, indipendentemente dal Comune di ubicazione, oltre al riconoscimento del carattere di non fabbricabilità per i terreni posseduti e condotti da società agricole sui quali sia svolta l'attività, con effetti sul gettito.

Il D.L. 124/2019 (collegato fiscale 2020) ha introdotto la nuova imposta immobiliare sulle piattaforme marine, in sostituzione degli altri prelievi immobiliari locali, tra cui l'IMU, a valere sul 2020: il Comune di Sandrigo non è un comune rientrante in tale fattispecie.

Importanti novità sono contenute per l'IMU nel disegno di legge di bilancio per il 2020: tuttavia il presente bilancio è approvato a "legislazione vigente" e pertanto non può tenere conto di norme che potrebbero essere anche approvate in modo differente rispetto alla versione attuale, quando finanche non approvate. Si provvederà, nel caso, con gli opportuni atti previsti dall'ordinamento, a riallineare il bilancio al quadro normativo sopravvenuto.

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

La TASI è uno dei tributi di cui si compone la IUC – Imposta Unica Comunale – istituita dall'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di Stabilità per il 2014), confermata, anche per l'anno 2015, dall'art. 1, comma 679, della Legge 23/12/2014 n. 190.

Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa, fino al 2015, l'abitazione principale, e di aree fabbricabili, così come definiti ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU), fatta eccezione, in ogni caso, per i terreni agricoli e, dal 2016, dell'abitazione principale.

Come indicato nel paragrafo riguardante l'IMU, la legge di stabilità per il 2016 ha modificato l'imposizione fiscale su abitazione principale, rendendo la fattispecie completamente esente, ad eccezione degli immobili cosiddetti di lusso (categorie A1, A8 e A9). Il comma 14 dell'art 1 della L. 208/2015, modificando il comma 669 della Legge 147/2013, ha previsto infatti la modifica del presupposto impositivo, escludendo di fatto l'abitazione principale dal presupposto.

La normativa sopra riportata ha come conseguenza la riduzione consistente del gettito TASI iscritto in bilancio: a fronte di tale riduzione è stato tuttavia previsto l'aumento del fondo di solidarietà comunale così come disciplinato dal nuovo art. 1 Legge 228/2012, commi 380 sexies, septies e octies, introdotti dall'art. 1 comma 17 lettera f) della Legge 208/2015: in base a tale nuova normativa, infatti, è previsto un ristoro relativo al mancato gettito effettivo IMU /TASI derivanti dalle abitazioni principali e dai terreni agricoli 2015.

Il D.L. 34/2019 (decreto crescita) ha introdotto le seguenti novità:

- modifica termini presentazione dichiarazioni IMU/TASI (31 dicembre dell'anno successivo) ed eliminazione dell' obbligo dichiarativi IMU/TASI per gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado, nonché per fruire delle agevolazioni sugli immobili in locazione a canone concordato. A riguardo si rinvia ad analogo commento riportato al paragrafo dell'IMU.
- esenzione Tasi per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Come per il passato, anche per il 2019 l'articolo 1 comma 1133 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 aveva consentito ai comuni che avevano deliberato il mantenimento della maggiorazione TASI nella misura applicata per l'anno 2015 (come prescritto dall'art. 1, comma 28, della legge 28 dicembre 2015, n. 208) di continuare a mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016-2018. Il Comune di Sandrigo per l'anno 2019 non aveva optato per tale mantenimento.

Tuttavia, a legislazione vigente non esiste una norma che consenta il mantenimento di tale maggiorazione per il 2020, pertanto il bilancio non può contenere tale previsione. Si segnala tuttavia, a titolo informativo e senza valore giuridico, che nel disegno di legge di bilancio è prevista l'abolizione della TASI mediante la sua riunificazione nell'IMU: nella determinazione delle aliquote del nuovo tributo sostitutivo è prevista ad oggi la possibilità di deliberare un'aliquota maggiorata fino allo 0,8 per mille per quei comuni che dal 2016 ogni anno hanno deliberato la maggiorazione TASI di che trattasi.

Per il 2020 si confermano le stesse aliquote vigenti nel 2019.

ACCERTAMENTO IN BILANCIO DELLE SOMME RELATIVE ALLA LOTTA ALL'EVASIONE DEI TRIBUTI IN AUTOLIQUIDAZIONE

Il principio applicato della contabilità finanziaria prevede che siano accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione sia attuata attraverso <u>l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento</u>, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade (per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate).

Pertanto la previsione dell'IMU, della TASI e dell'ICI da attività di accertamento è registrata sulla base di tale principio, con corrispondente accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

RECUPERO EVASIONE IMU

I proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività di accertamento sono stimati in:

		2020	2021	2022
		(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)
ENTRATA	Gettito da lotta all'evasione	€ 100.000,00	€ 73.000,00	€ 75.000,00
SPESA	Accantonamento al FCDE	€ 20.406,00	€ 15.680,40	€ 16.110,00

RECUPERO EVASIONE TA.S.I.

I proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività di accertamento sono stimati in:

		2020	2021	2022
		(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)
ENTRATA	Gettito da lotta all'evasione	€ 3.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
SPESA	Accantonamento al FCDE	€ 941,64	€ 660,80	€ 0,00

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

La base imponibile è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune. Tali redditi possono essere altalenanti, poiché influenzati dall'andamento dell'economia del paese.

La previsione, che resta di difficile determinazione in quanto legata ai redditi effettivi dei contribuenti.

L'accertamento in bilancio delle somme relative all'addizionale comunale IRPEF può seguire due modalità differenti: la regola principale è l'accertamento per cassa, tuttavia gli enti locali <u>possono</u> accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta (ad esempio, nel 2019 le entrate per l'addizionale comunale

IRPEF sono accertate per un importo pari agli accertamenti del 2017 per addizionale IRPEF, incassati in c/competenza nel 2017 e in c/residui nel 2018). In caso di modifica delle aliquote, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate. In caso di modifica della fascia di esenzione, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento e in quello successivo, è stimato sulla base di una valutazione prudenziale.

La previsione per il triennio 2020-2022 deve tener conto di alcune norme che incidono sull'IRPEF, e di conseguenza, anche sull'addizionale comunale: ci si riferisce in particolare alla norma (L. 145/2018 – art. 1 comma 17) che ha introdotto a partire dal 2019, limitatamente alle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, l'imposta sostitutiva all'IRPEF per i contribuenti in regime forfettario, che pertanto non versano più tale imposta al Comune; si richiama inoltre la norma, introdotta dall'art. 3 del D.L. n. 34/2019 in materia di deducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali dal reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, in misura crescente dall'anno 2019 (50%) fino al 2023 (100%). Tali disposizioni hanno quindi l'effetto di ridurre la base imponibile ed il conseguente gettito dell'addizionale IRPEF.

Per l'anno 2020 si propone di portare l'aliquota dell'addizionale allo 0,5% (5 per mille)

Il gettito previsto, secondo le stime messe a disposizione nel portale del federalismo fiscale, è pari a:

€ 632.344,00 per il 2020

€ 632.344,00 per il 2021

€ 632.344,00 per il 2022

TASSA RIFIUTI - TARI

Con riferimento al presente tributo, occorre segnalare che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ha approvato in via definitiva i nuovi criteri relativi al riconoscimento dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti (delibera n. 443/2019 del 31/10/2019).

Il documento in questione ridisegna completamente la metodologia di calcolo dei costi da inserire all'interno del piano economico finanziario, la base annua di riferimento, le voci da considerare e da escludere, la fonte di reperimento dei dati (fonti contabili obbligatorie), prevedendo meccanismi perequativi e di conguaglio rispetto ai costi attuali.

Anche il procedimento di approvazione del PEF viene profondamente rivisto, confermando che esso deve essere predisposto dal gestore dei rifiuti, ma che non può essere solo un elenco di costi, essendo necessaria anche una relazione illustrativa ed una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentare del gestore che attesti la veridicità dei dati trasmessi.

Inoltre, nel procedimento di approvazione, la delibera n. 433/2019 attribuisce le diverse competenze relative al complesso iter di approvazione dei documenti a diversi soggetti, ad oggi non ancora del tutto definiti con chiarezza, tra i quali il Comune non viene nemmeno citato, (si fa il generico rinvio ai "soggetti competenti"); ma soprattutto viene prevista l'approvazione delle tariffe da parte della stessa ARERA che «verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa».

Tali innovazioni, sia metodologiche che procedimentali, risultano assolutamente incompatibili con il rispetto della tempistica prevista per l'approvazione del bilancio nei termini di legge, che ad oggi, in assenza di un formale differimento, rimane comunque il 31 dicembre 2019.

Da più parti le maggiori associazioni nazionali di categoria sia politiche (ANCI) che tecniche (ANUTEL) hanno chiesto che tale nuova metodologia sia applicata a decorrere dall'anno 2021, una volta chiariti tutti gli elementi critici e valutati gli impatti sui bilanci, anche in relazione alla norma contenuta nella delibera circa la limitazione alla crescita delle tariffe oltre una certo livello, con il rischio concreto dell'impossibilità di coprire i costi nel caso in cui dalla nuova metodologia questi dovessero aumentare notevolmente rispetto al passato.

ARERA stessa, comunque, ha proposto che i Comuni possano applicare detta metodologia approvando, con valore dal 2020, gli atti presupposti (PEF e Tariffe) entro il 30 aprile 2020: tale proposta deve essere recepita con atto avente forza di legge, affinché gli enti possano avvalersene legittimamente.

In relazione allo scenario sopra descritto, connotato fortemente da incertezza giuridica e incompatibilità delle diverse tempistiche, il Comune di Sandrigo ha pertanto deciso, anche ai fini dell'attendibilità e veridicità del bilancio, di approvare il Piano economico finanziario del servizio integrato dei rifiuti e le relative tariffe TARI con le precedenti metodologie, salvo rivedere le stesse nel corso del 2020 in relazione agli sviluppi normativi sulla materia.

Seguendo pertanto le regole applicate anche negli anni precedenti, la determinazione delle tariffe **TARI** (Tributo sui rifiuti) deve garantire la copertura integrale dei costi previsti nel Piano Finanziario.

Si conferma lo stesso piano finanziario approvato per l'anno 2019 e conseguentemente le stesse tariffe approvate nel 2019.

IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI

La gestione è effettuata in concessione alla ditta ICA Srl, fino al 31/12/2021.

Il gettito previsto per l'imposta comunale sulla pubblicità è pari a:

€ 35.100,00 per il 2020

€ 35.100,00 per il 2021

€ 35.100,00 per il 2022

Il gettito previsto per il diritto sulle pubbliche affissioni è pari a:

€ 5.000,00 per il 2020

€ 5.000,00 per il 2021

€ 5.000,00 per il 2022

In materia di imposta comunale sulla pubblicità si segnala che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 10 gennaio 2018, risultano non più applicabili le maggiorazioni ex art. 11, comma 10 del D.Lgs. n. 449/1997. Il Comune di Sandrigo non aveva applicato tali maggiorazioni.

La Legge di bilancio 2019 era intervenuta sulla questione, prevedendo, al comma 917 i rimborsi delle somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuati in forma rateale entro cinque anni dalla data in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva.

In merito alle tariffe il successivo comma 919 consente, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'aumento delle tariffe e dei diritti fino al 50 per cento per le

superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato.

Per l'anno 2020 le tariffe della Imposta Comunale sulla Pubblicità sono state confermate nella nota di aggiornamento al documento unico di programmazione.

COSAP

La gestione sarà effettuata in concessione alla ditta ICA Srl, fino al 31/12/2021.

Per il canone di occupazione suolo pubblico è prevista un'entrata di € 47.000,00 nel triennio, per l'anno 2020-2022, sono state confermate le tariffe indicate nella nota di aggiornamento al DUP.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

Questo fondo è iscritto tra le entrate correnti. Il suo importo, che ammonta ad € 206.288,89 , deve essere letto insieme a quello in entrata dell'IMU e della TASI, pari ad € 1.779.786,71.

Pertanto lo sforzo richiesto al Comune di Sandrigo, e, in ultima analisi, ai suoi cittadini e contribuenti, è pari ad € 626.161,38, valore dato dalla somma di € 387.725,38 che lo Stato trattiene dall'IMU del Comune di Sandrigo e che viene versata ai comuni meno "fortunati" a titolo di fondo di solidarietà, e la somma di € 238.436,00, che lo Stato trattiene dall'IMU del Comune a titolo di compensazione a risorse standard per il passaggio dall'ICI ai nuovi tributi IMU e TASI. Questa seconda quota, che non trova alcuna evidenza nel bilancio dell'ente, in quanto l'IMU viene contabilizzata al netto di tale quota, in sostanza, ha l'effetto di girare allo Stato tutto il maggior gettito derivante dall'innalzamento del carico fiscale creatosi nel passaggio dall'ICI all'IMU e poi alla TASI, di cui lo Stato, appunto, rimane l'unico beneficiario, nonostante figuri che sia l'ente ad incassarne il gettito.

L'evoluzione normativa degli ultimi anni ha comportato un sistematico taglio delle risorse a disposizione degli enti locali, in considerazione del fatto che i Comuni debbono concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica dello Stato, in particolare quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea. Il succedersi di queste severe manovre ha determinato un forte impatto negativo negli esercizi passati.

La previsione di questa entrata è sempre difficoltosa, a causa sia della complessità dei calcoli e dei molti fattori di livello macroeconomico che entrano nel calcolo, sia perché lo Stato rende noto tale valore tendenzialmente in periodi dell'anno avanzati (in passato la determinazione definitiva è avvenuta addirittura ad esercizio finanziario scaduto). Da qui i soventi rinvii decisi a livello governativo del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione.

Di difficile stima l'applicazione della diversa distribuzione delle diverse quote di fondo di solidarietà, della clausola di salvaguardia (+/- 4%) al fine di calmierare gli effetti eccessivi (positivi o negativi) derivanti dal cambio di metodologia, oltre che della quota perequativa del fondo, basata sulla differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, fissata, dal comma 449 lettera c) della Legge di bilancio 2018 (art. 1 comma 884).

Da ultimo, l'art. 57, comma 1 del DL 124/2019, attraverso la riscrittura della lett. c) del comma 449 della legge 232/2016, prevede che la percentuale delle risorse del Fondo da redistribuire tra i comuni delle regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, sia incrementata del 5 per cento annuo dall'anno 2020, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030, al fine di consentire il passaggio graduale dal principio della spesa storica ad una distribuzione delle risorse basata su fabbisogni e capacità fiscali.

Si prevede tuttavia che per la determinazione di questa differenza la Commissione tecnica deve costruire una metodologia per neutralizzare la componente rifiuti, anche attraverso la previsione della sua esclusione dai fabbisogni e dalle capacità fiscali standard.

Per l'anno 2019 ai sensi dell'art. 1 comma 921 della legge di bilancio 2019, l'importo era stato confermato sulla base degli importi indicati per ciascun ente negli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 17 alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018.

Restano invece inalterate le regole di distribuzione della restante quota percentuale del fondo, ripartita sulla base del criterio della compensazione della spesa storica: fino al 2029 sarà distribuita assicurando a ciascun Comune un importo pari all'ammontare algebrico della stessa componente del fondo dell'anno precedente, eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo i criteri perequativi.

Qui in dettaglio la previsione calcolata circa il riparto del fondo di solidarietà comunale a carico del Comune:

RIPARTO	2019	2020	2021	2022
FONDO DI	definitivo	2020	2021	2022
SOLIDARIETA'	€ 206.288,89	€ 206.288,89	€ 206.288,89	€ 206.288,89

3.2) Entrate per trasferimenti correnti

Le entrate di questo titolo sono suddivise in 5 tipologie, con riferimento ai soggetti eroganti e comprendono principalmente contributi finalizzati a spese correnti predeterminate.

Le entrate per trasferimenti correnti

		TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
Descrizione Tipologia/Categoria	2017 Rendiconto	2018 Rendiconto	2019 Stanziamento	2020 Previsioni	2021 Previsioni	2022 Previsioni	colonna 4 da colonna 3	
	1	2	3	4	5	6	7	
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	303.506,00	368.691,01	317.899,65	256.939,31	246.723,31	246.723,31	-19,175 %	
Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	7.326,46	14.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-31,034 %	
Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	-66,666 %	
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	11.176,03	9.106,15	2.004,24	2.100,00	2.100,00	2.100,00	4,777 %	
TOTALE ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI	314.682,03	385.123,62	335.903,89	269.539,31	259.323,31	259.323,31	-19,757 %	

DESCRIZIONE	2020	2021	2022
CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'	12.000,00	12.000,00	12.000,00
CONTRIBUTO REGIONALE INSERIMENTO MINORI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
CONTRIBUTO REGIONALE BUONI FAMIGLIA (DGR 2907/2013)	12.000,00	12.000,00	12.000,00
CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO L.P.U. E CITTADINANZA ATTIVA	10.216,00	_	_
ASSEGNAZIONE FONDI PER INTERVENTI DI SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	3.500,00	3.500,00	3.500,00
CONTRIBUTO PROVINCIA PER I MINORI	3.600,00	3.600,00	3.600,00
CONTRIBUTO REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA	4.300,00	4.300,00	4.300,00
TRASFERIMENTI PER FONDO SOCIALE DESTINATO AGLI ASSEGNATARI ATER IN DIFFICOLTA' ECONOMICO - SOCIALE	600,00	600,00	600,00
CONTRIBUTO ATTIVITA' GESTIONE DOMANDE AGEVOLAZIONI BONUS ELETTRICO E GAS	500,00	500,00	500,00
RIMBORSI DALL'ULSS N. 6 "VICENZA" CONTRIBUTI REGIONALI VARI	36.000,00	36.000,00	36.000,00
TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI BRESSANVIDO PER CONCORSO SPESE DI GESTIONE SCUOLA MEDIA DELL'OBBLIGO	8.000,00	8.000,00	8.000,00
TRASFERIMENTI PER IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE - ICDM (DGR 4135/2006)	45.000,00	45.000,00	45.000,00
COMPARTECIPAZIONE UTENZA SERVIZI SOCIALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
CONTRIBUTO PER STAMPA LIBRO STORIA SANDRIGO	1.500,00	1.500,00	1.500,00

3.3) Entrate extratributarie

	TREND STORICO			PROGR	% scostamento		
Descrizione Tipologia/Categoria	2017 Rendiconto	2018 Rendiconto	2019 Stanziamento	2020 Previsioni	2021 Previsioni	2022 Previsioni	colonna 4 da colonna 3
	1	2	3	4	5	6	7
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	908.370,44	844.576,82	854.852,16	841.570,63	856.996,76	836.931,76	-1,553 %
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.120,00	7.860,23	10.000,53	5.000,00	3.000,00	3.000,00	-50,002 %
Interessi attivi	0,87	8,69	530,00	530,00	530,00	530,00	0,000 %
Altre entrate da redditi da capitale	9.187,00	0,00	6.563,70	0,00	0,00	0,00	-100,000 %
Rimborsi e altre entrate correnti	117.590,32	111.126,77	135.839,15	73.269,00	73.269,00	73.269,00	-46,061 %
TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.036.268,63	963.572,51	1.007.785,54	920.369,63	933.795,76	913.730,76	-8,674 %

Le entrate di questo titolo sono previste, per l'anno 2020, per complessivi € 920.369,63 e sono suddivise in 5 categorie con riferimento alla loro natura.

La **Tipologia 1** "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" per l'anno 2020 ammonta ad € 841.570,83 che così si suddivide:

- vendita di beni € 60.352,83
- entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi € 153.180,00;
- proventi derivanti dalla gestione di beni € 628.037,80.

La **tipologia 2** "Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti" € 5.000,00 e deriveranno da proventi che saranno incassati a seguito di infrazioni regolamenti comunali.

La **tipologia 3** "Interessi attivi" comprende il valore complessivo delle entrate di natura finanziaria riscosse dall'ente, come gli interessi attivi sulle somme depositate in tesoreria unica, sui conti correnti bancari e postali. L'importo totale previsto è di € 530,00.

Tipologia 4 "Altre entrate da redditi di capitale", comprende i dividendi da partecipazioni societarie per una previsione di € 0,00.

Categoria 5 "Rimborsi e altre entrate correnti" prevede uno stanziamento € 73.269,00 così suddiviso:

- indennizzi di assicurazione € 5.000,00;
- altre entrate correnti n.a.c. € 68.269,00.

3.4) Entrate in conto capitale

		TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
Descrizione Tipologia/Categoria	2017 Rendiconto	2018 Rendiconto	2019 Stanziamento	2020 Previsioni	2021 Previsioni	2022 Previsioni	colonna 4 da colonna 3	
	1	2	3	4	5	6	7	
Tributi in conto capitale	0,00	2.065,38	23.672,32	25.086,81	0,00	0,00	5,975 %	
Contributi agli investimenti	100.731,85	2.829,70	140.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000 %	
Altri trasferimenti in conto capitale	2.948,59	119.347,14	102.702,26	11.855,26	0,00	0,00	-88,456 %	
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	949.050,03	1.264.894,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %	
Altre entrate in conto capitale	335.996,65	292.998,21	220.000,00	485.584,00	285.000,00	285.000,00	120,720 %	
TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE	1.388.727,12	1.682.134,81	486.374,58	522.526,07	285.000,00	285.000,00	7,432 %	

Le entrate di questo titolo sono suddivise in 5 tipologie con riferimento alla loro natura ed alla loro fonte di provenienza.

Sono rappresentate dalle entrate derivanti da tributi in conto capitale, da contributi agli investimenti da parte di enti pubblici e privati destinati a spese in conto capitale, dalla vendita del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'ente, da alienazioni di beni materiali ed immateriali e da altre tipologie di entrate destinate a spese in conto capitale (permessi di costruire e relative sanzioni).

Tali entrate sono destinate ad investimenti.

Le entrate di questo titolo sono previste per complessivi € 522.526,07 e sono così suddivise:

Tipologia 100: Tributi in conto capitale € 25.086,81;

Tipologia 200: Contributi agli investimenti € 0,00;

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale € 11.855,26;

Tipologia 400: Entrate da alienazioni di beni materiali ed immateriali € 0,00;

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale € 485.584,00.

In quest'ultima tipologia sono classificati gli ex-oneri di urbanizzazione.

Si fa presente che la legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), all'art. 1 comma 460, che a decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano, e a spese di progettazione per opere pubbliche (inciso introdotto da ultimo dall'art. 1-bis, comma 1 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 (in G.U. 16/10/2017, n. 242).

Si riportano le spese finanziate con i proventi dei titoli abilitativi edilizi e relative sanzioni e con perequazioni:

INTERVENTO	2020	2021	2022
INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	15.000,00	0,00	0,00
INTERVENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R. 16 /2007	27.000,00	27.000,00	27.000,00
CONTRIBUTO PARROCCHIE RISTRUTTURAZIONE FABBRICATI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
INTERVENTI PER ESECUZIONE DI LAVORI URGENTI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO ADIBITO A SCUOLA MATERNA	30.000,00	20.000,00	20.000,00
INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA SEDE MUNICIPALE	90.000,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	0,00	30.000,00	30.000,00
REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	0,00	10.000,00	10.000,00
INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO SCUOLE MEDIE	0,00	30.000,00	30.000,00
INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE PER LA DEMOLIZIONE ART. 18 COMMA 7BIS L.R. N. 11/2004	11.855,26	0,00	0,00
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI		15.000,00	15.000,00
INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE	15.000,00	00,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPI DA TENNIS POLIFUNZIONALI (SERVIZIO IVA)	0,00	5.000,00	5.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (SERVIZIO IVA)	0,00	5.000,00	5.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPI DA CALCIO (SERVIZIO IVA)	0,00	5.000,00	5.000,00
SISTEMAZIONE E RIFACIMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,00	10.000,00	10.000,00
REALIZZAZIONE OPERE VIARIE PER LA SICUREZZA DEL TRAFFICO	85.000,00	40.000,00	40.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZE E MARCIAPIEDI	85.000,00	66.000,00	66.000,00
RESTITUZIONE FONDI PROVENIENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE	3.000,00	7.000,00	7.000,00
TOTALE INVESTIMENTI	376.855,26	285.000,00	285.000,00

3.5) Entrate da riduzione di attività finanziarie

Nulla da riportare

3.6) Entrate da accensione di prestiti

Il bilancio finanziario 2020- 2022 non prevede l'accensione di prestiti per la realizzazione di opere pubbliche, ciò al fine di non gravare l'ente di nuovi oneri finanziari a cui con difficoltà potrebbe fare fronte.

60

3.7) Entrate per anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

	TREND STORICO			PROGR	% scostamento		
Descrizione Tipologia/Categoria	2017 Rendiconto	2018 Rendiconto	2019 Stanziamento	2020 Previsioni	2021 Previsioni	2022 Previsioni	colonna 4 da colonna 3
	1	2	3	4	5	6	7
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
TOTALE ENTRATE PER ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Ai sensi dell'art. 1 comma 906 della Legge 145/2018 (legge di bilancio 2019), è stato disposto l'innalzamento fino al 31/12/2019 da tre a quattro dodicesimi del limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di agevolare il rispetto da parte degli enti locali stessi dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali (fino al 31/12/2018 il limite era di cinque dodicesimi).

Tuttavia, a legislazione vigente, il limite dal 2020 torna ad essere quello ordinario, pari a tre dodicesimi (si segnala che nel disegno di legge di bilancio per il 2020 è prevista un'ulteriore modifica di tale limite).

Infine il D.L. 34/2019, all'art. 38 comma 1- *duodecies* ha disciplinato per i comuni in stato di **dissesto finanziario** la durata delle anticipazioni di tesoreria, estendendola fino al raggiungimento dell'equilibrio di cui all'articolo 259 e, comunque, per non oltre cinque anni, compreso quello in cui e' stato deliberato il dissesto.

La legge di bilancio 2018 ha previsto inoltre, all'art. 1 comma 877, la proroga a tutto il 2021 della sospensione del regime di tesoreria unica previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, così come introdotta dall'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dall'articolo 1, comma 395, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Pertanto, fino al 31/12/2021, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e le relative norme amministrative di attuazione. Tale normativa, quindi, limita l'autonomia finanziaria degli enti, in quanto preclude ai Comuni la possibilità di maturare interessi attivi sulle giacenze di cassa proprie, che avrebbero dovute essere depositate presso la Tesoreria Comunale.

Le disponibilità di cassa del Bilancio comunale hanno permesso di non dover beneficiare del ricorso alle anticipazioni di tesoreria. Anche l'attuale livello di liquidità consente di presumere che anche per il triennio 2020-2022 non sarà necessario ricorrere ad anticipazioni.

3.8) Entrate per conto terzi e partite di giro

		TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
Descrizione Tipologia/Categoria	2017 Rendiconto	2018 Rendiconto	2019 Stanziamento	2020 Previsioni	2021 Previsioni	2022 Previsioni	colonna 4 da colonna 3	
	1	2	3	4	5	6	7	
Entrate per partite di giro	809.489,20	759.771,65	1.222.000,00	1.198.000,00	1.198.000,00	1.198.000,00	-1,963 %	
Entrate per conto terzi	40.359,96	42.962,09	359.331,14	359.331,14	359.331,14	359.331,14	0,000 %	
TOTALE ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	849.849,16	802.733,74	1.581.331,14	1.557.331,14	1.557.331,14	1.557.331,14	-1,517 %	

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

3.9) Fondo pluriennale vincolato iscritto nelle entrate

	TREND STORICO			PROG	% scostamento		
Descrizione Tipologia/Categoria	2017 Rendiconto	2018 Rendiconto	2019 Stanziamento	2020 Previsioni	2021 Previsioni	2022 Previsioni	colonna 4 da colonna 3
	1	2	3	4	5	6	7
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CORRENTE	68.473,83	85.818,31	69.178,63	0,00	0,00	0,00	-100,000 %
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO C/CAPITALE	1.222.849,69	1.781.537,66	2.240.830,96	0,00	0,00	0,00	-100,000 %
TOTALE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ISCRITTO NELLE ENTRATE	1.291.323,52	1.867.355,97	2.310.009,59	0,00	0,00	0,00	-100,000 %

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese.

Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce
- in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuata per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente.

Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

4) CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI GLI ACCANTONAMENTI PER LE SPESE POTENZIALI E AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ, DANDO ILLUSTRAZIONE DEI CREDITI PER I QUALI NON È PREVISTO L'ACCANTONAMENTO A TALE FONDO

Si evidenziano le spese complessive del bilancio. Il D.Lgs.118/2011, integrato con il D. Lgs. 126/2014, in attuazione dell'armonizzazione contabile, prevede per queste una prima articolazione in "Missioni" e "Programmi", che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici individuati dalle amministrazioni. Queste si distinguono ulteriormente in sei "Titoli", che a loro volta si suddividono in "Macroaggregati", secondo la loro natura economica, individuata sulla base del titolo giuridico. Ai fini della gestione e rendicontazione i macroaggregati sono ripartiti in capitoli e articoli, che troveranno la loro rappresentazione nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG).

In questa sezione viene effettuata un'analisi delle spese per titoli nel loro dettaglio per l'annualità 2020. I titoli della spesa sono i seguenti:

- titolo 1 Spese correnti: comprendono le spese per funzionamento e la gestione dei servizi erogati dall'ente come asili, scuole, assistenza, cultura, spese per stipendi, manutenzioni ordinarie, utenze, ecc.
- titolo 2 Spese in conto capitale: sono spese per gli investimenti ovvero tutte quelle necessarie per la costruzione, la manutenzione straordinaria di opere pubbliche (strade, scuole, uffici, edifici pubblici, ecc.), i trasferimenti di capitale e i costi di progettazione di opere pubbliche, l'acquisto di beni strumentali come automezzi, software, hardware, arredi, ecc.
- titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie: comprende gli acquisti di partecipazioni azionarie e poste compensative derivanti da incassi e versamenti di mutui dall'istituto erogante all'Ente.
- titolo 4 Spese per rimborso prestiti: sono i rimborsi delle quote capitali dei mutui contratti per finanziare gli investimenti;
- titolo 5 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere: sono spese effettuate per la restituzione delle eventuali anticipazioni erogate dall'istituto tesoriere, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità;
- titolo 7 uscite per conto terzi e partite di giro: sono le spese che il comune effettua per conto di terzi ed hanno sempre un uguale corrispettivo nella parte entrata. Principalmente includono il riversamento allo Stato delle ritenute effettuate sia sugli stipendi del personale quale sostituto d'imposta sia a titolo di IVA per effetto dell'istituto dello split payment e del reverse charge.

Trend storico delle spese

		TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
SPESE	2017 Rendiconto	2018 Rendiconto	2019 Stanziamento	2020 Previsioni	2021 Previsioni	2022 Previsioni	colonna 4 da colonna 3	
	1	2	3	4	5	6	7	
Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00					0,000 %	
Titolo 1 - Spese correnti	4.916.656,40	4.912.077,36	5.020.615,96	4.805.050,41	4.778.260,54	4.758.195,54	-4,293 %	
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.237.667,57	1.294.742,10	2.907.771,54				-82,030 %	
				522.526,07	285.000,00	285.000,00		
Titolo 3 - Spese per aumento di attività finanziarie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %	
Titolo 4 - Rimborso di prestiti			0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %	
Titolo 5 - Chiusura di anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %	
Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro			1.581.331,14	1.557.331,14	1.557.331,14	1.557.331,14	-1,517 %	
	849.849,16	802.733,74						
TOTALE GENERALE DELLE SPESE							-27,601 %	
	7.004.173,13	7.009.553,20	9.509.718,64	6.884.907,62	6.620.591,68	6.600.526,68		

4.1) Spese correnti

Le spese correnti (titolo I) comprendono le spese relative alla gestione ordinaria dei servizi pubblici, e si distinguono, come previsto dai macroaggregati, in spese per il personale, acquisto di beni e servizi, utilizzo di beni di terzi, erogazione di contributi, interessi passivi, imposte e tasse, rimborsi vari. Tra le spese correnti sono inclusi anche i fondi crediti dubbia esigibilità, il fondo di riserva ed il fondo passività potenziali.

La spesa è articolata per macroaggregati come segue:

		TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
Descrizione Tipologia/Categoria	2017 Rendiconto	2018 Rendiconto	2019 Stanziamento	2020 Previsioni	2021 Previsioni	2022 Previsioni	colonna 4 da colonna 3	
	1	2	3	4	5	6	7	
Redditi da lavoro dipendente	1.143.746,46	1.158.840,53	1.239.919,71	1.213.406,50	1.198.439,65	1.198.439,65	-2,138 %	
Imposte e tasse a carico dell'ente	100.069,58	101.994,82	123.429,70	112.246,09	111.276,61	111.276,61	-9,060 %	
Acquisto di beni e servizi	2.529.359,98	2.380.411,67	2.260.479,12	2.164.597,86	2.155.649,11	2.154.849,11	-4,241 %	
Trasferimenti correnti	858.829,33	891.891,46	1.009.955,63	956.468,79	956.468,79	956.468,79	-5,295 %	
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %	
Rimborsi e poste correttive delle entrate	23.109,04	89.340,95	128.941,53	78.203,78	76.314,18	74.541,28	-39,349 %	
Altre spese correnti	261.542,01	289.597,93	257.890,27	280.127,39	280.112,20	262.620,10	8,622 %	
TOTALE SPESE CORRENTI	4.916.656,40	4.912.077,36	5.020.615,96	4.805.050,41	4.778.260,54	4.758.195,54	-4,293 %	

Di seguito è illustrata la destinazione finale di queste spese destinate al funzionamento dell'ente ed all'erogazione dei servizi:

Macroaggregato 1 - redditi di lavoro dipendente

La Giunta Comunale, con deliberazione in data odierna ha approvato il programma del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2020/2022, dando atto che la spesa è improntata al rispetto del principio della riduzione complessiva delle spese di personale. Le previsioni di bilancio tengono conto del personale in servizio, del fabbisogno previsto per il triennio, comprensiva degli aumenti contrattuali previsti dal recente contratto collettivo nazionale per il personale dipendente sottoscritto in data 22/05/2018.

Con determine n.ri 390-391 del 22/07/2019 è stato costituito il fondo per le risorse decentrate di cui all'art. 67 del CCNL del 22/05/2018. In data 18/10/2019 è stato stipulato il contratto collettivo decentrato per il personale dipendente.

Si segnala che il DM 01/08/2019 ha precisato le modalità di contabilizzazione degli incentivi tecnici di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 indicata dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205/2017, registrata nello stesso capitolo di spesa previsto per l'opera pubblica.

La legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), ai commi 438-439-440 dell'art. 1 prevede che, nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-2021, si dà luogo, in deroga alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, all'erogazione:

- a) dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (indennità di vacanza contrattuale) nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, seguenti:
- 0,42 per cento dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019

60

- 0,7 per cento dal 1° luglio 2019;
- b) al personale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'elemento perequativo una tantum dall'art. 66 del CCNL del triennio 2016/2018 (Tabella D) (solo per il personale non dirigenziale) con decorrenza dal 1° gennaio 2019 fino alla data di definitiva sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019/2021, che ne disciplinano il riassorbimento.

L'incremento della parte tabellare dello stipendio segue le seguenti percentuali, da applicare al monte salari 2016, rivalutato del 3,48%:

- +1,3% nel 2019;
- +1,90% nel 2020;
- +1,90% nel 2021.

Pertanto, con decorrenza dal 01/04/2019 è stata prevista l'indennità di vacanza contrattuale, calcolata ai sensi dell'art. 2 comma 6 del CCNL del 22/05/2018, e sono state stanziate le risorse per gli adeguamenti contrattuali.

Per il personale dirigenziale (compresi Segretari Comunali e Provinciali), nelle more del nuovo CCNL 2016/2018, tali aumenti si sommano a quelli già accantonati in bilancio negli anni precedenti.

Il macroaggregato 01 risente nel triennio 2020-2022 inoltre di altre variazioni:

- riduzione delle tariffe INAIL ai sensi dell'art. 1 comma 1121 della Legge n. 145/2018 (prevista dal comma 128 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013);
- aumento dei contributi a titolo di TFR per la retribuzione di posizione dei titolari di posizioni organizzative (messaggio dell'INPS n. 2440 del 1º luglio 2019) con decorrenza 1º ottobre 2019, nel seguente modo:
- incremento della base imponibile dall'80% al 100% dell'indennità di posizione;
- l'incremento della percentuale di contribuzione dal 6,10% al 6,91%.

Marcroaggregato 2 – Imposte e tasse a carico dell'Ente: comprende le spese relative alle imposte e tasse, quali IRAP, imposta di registro e bollo, tasse di circolazione dei veicoli.

Macroaggregato 3 – Acquisto di beni e servizi: è la voce più rilevante relativamente alle spese correnti.

Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi: a titolo di esempio, i carburanti per i mezzi, la cancelleria, l'equipaggiamento ed il vestiario, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi informatici). Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese per incarichi professionali comprese le spese di progettazione delle opere pubbliche imputate tra le spese correnti: a riguardo si segnala che nel corso del 2019 è stata chiarita la modalità di contabilizzazione delle stesse (tra le spese correnti o in conto capitale) a seconda che l'opera da realizzare sia o meno compresa nei documenti programmatori (DUP): in sostanza i presupposti in base ai quali è possibile contabilizzare le spese di progettazione tra le spese in conto capitale sono che la spesa di progettazione sia contestualizzata in una programmazione complessiva dell'opera e che la realizzazione della stessa sia supportata da fonti di finanziamento attendibili e determinate all'inizio del processo programmatorio. In assenza di tali presupposti, la spesa di progettazione deve essere contabilizzata al titolo 1°.

Fanno parte del macroaggregato 03 le spese relative ai contratti di appalto per l'erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal personale dell'ente (mensa e trasporto scolastico, manutenzione del patrimonio comunale, servizi per il settore sociale, organizzazione di manifestazioni turistiche e culturali, gestione del servizio idrico integrato, ecc.).

Sono anche comprese le spese per l'utilizzo di beni di terzi, tra cui i canoni per le locazioni immobili, per le quali si evidenzia che, salvo ulteriori proroghe, dal 2020 non è più in vigore il blocco dell'adeguamento ISTAT previsto fino al 31/12/2019 dal D.L. 95/2012, art. 3 comma 1, modificato dall'art. 1 c. 1133 lettera c) della L. 145/2018.

Si rilevano le spese per le elezioni regionali nell'esercizio 2020: per tali poste sono state previsti appositi stanziamenti al titolo 3° dell'entrata per il rimborso delle medesime: non possono essere infatti contabilizzate tra i servizi per conto di terzi, così come indicato dal punto 7.1 del principio contabile applicato 4/2, in quanto tali spese comportano autonomia decisionale e discrezionalità, anche se destinate ad essere interamente rimborsate.

Le previsioni del macroaggregato 03 sono state calcolate sulla base dei contratti in essere, su quelli nuovi che si prevede di dover stipulare e sul fabbisogno storico delle spese. E' risultato necessario calibrare le previsioni in maniera sempre più precisa e contenuta, vista la perdurante riduzione delle risorse disponibili, a fronte dei numerosi tagli imposti dalla finanza centrale.

Macroaggregato 4 – Trasferimenti correnti: comprende le spese relative ai trasferimenti correnti a favore dello Stato e delle Amministrazioni Locali (Regioni, Città Metropolitane, Aziende Sanitarie, Università, Comuni, Unioni di Comuni, ecc.), a imprese e a privati.

Macroaggregato 9 – Rimborsi e poste correttive delle entrate: vi sono comprese le spese relative al rimborso di spese di personale (per comando, distacco, ecc.), ai rimborsi di trasferimenti percepiti, sia ad Amministrazioni Pubbliche, che a soggetti privati, ai rimborsi di imposte e tasse non dovute.

Macroaggregato 10 - Altre spese correnti

In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati.

<u>Fondo di riserva</u>: il fondo di riserva è iscritto per € 38.135,32 nel 2020, per € 14.291,91 nel 2021 e per € 18.956,95 nel 2022. In particolare, lo stanziamento rispetta i limiti previsti dall'art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio; ai sensi del comma 2bis del citato art. 166, la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

<u>Fondo di riserva di cassa</u>: con la nuova contabilità armonizzata, a seguito della reintroduzione della previsione di cassa, è stato previsto l'obbligo di stanziare nel primo esercizio del bilancio di previsione finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo (art. 166 comma 2quater TUEL): lo stanziamento iscritto in bilancio, rispettoso di tale limite, ammonta ad € 35.769,61.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità", il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per

ciascuna tipologia di entrata).

La determinazione dello stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità è stata effettuata seguendo la metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

In particolare la procedura è stata la seguente:

1) sono state individuate le entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione.

Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

- a) i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante,
- b) i crediti assistiti da fidejussione,
- c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa.

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

- 2) sono state calcolate, per ciascuna entrata di cui al punto 1), le medie seguendo la metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria: la media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:
- A) media semplice;
- B) rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
- C) media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: : 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;
- 3) per ciascuna entrata è stata quindi individuata la percentuale che ha consentito la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nell'importo ritenuto adeguato.

Si sottolinea che:

- a) per le entrate accertate per competenza la media è calcolata facendo riferimento agli incassi (in c/competenza e in c/residui) e agli accertamenti per gli anni precedenti all'introduzione della contabilità armonizzata, mentre per gli anni gestiti secondo le regole dell'armonizzazione, la media è calcolata facendo riferimento al rapporto tra gli incassi e gli accertamenti di competenza dei singoli anni;
- b) per le entrate accertate per cassa, si calcola la media con il metodo di cui al punto a), facendo riferimento anche ai dati extra-contabili, con riferimento agli esercizi pre-armonizzazione.

4) Il legislatore ha concesso la facoltà di applicare gradualmente la norma per quanto concerne l'accantonamento da effettuare nel FCDE. Tale applicazione graduale è stata rimodulata ad opera dell'art. 1 comma 882 della Legge di Bilancio 2018, prevedendo le seguenti percentuali:

2018	75,00%
2019	85,00%
2020	95,00%
Dal 2021 in poi	100%

Il fondo è stanziato in misura pari al minimo previsto dalla normativa vigente.

Stanziamento 2020 € 132.307,70

Stanziamento 2021 € 133.256,20

Stanziamento 2022 € 133.141,08

4.1.1) ACCANTONAMENTI AL FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE PARTE CORRENTE

	<u> </u>	Anno	Stanziamento	Accantonamento minimo dell'ente	Accantonamento effettivo del'ente	Metodo
Codice Bilancio	Descrizione	2020		95,00 %	95,00 %	
2.1.0.10		2021		100,00%	100,00%	
4.04.04.00.000	DECUMPEDO EVACIONE IMPOCTA LO I	2022	0.00	100,00%	100,00%	^
1.01.01.08.002	RECUPERO EVASIONE IMPOSTA I.C.I.	2020	0,00	0,00	0,00	A
		2021	0,00	0,00	0,00	
		2022	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.06.002	RECUPERO EVASIONE IMU	2020	100.000,00	20.406,00	20.406,00	Α
		2021	73.000,00	15.680,40	15.680,40	
		2022	75.000,00	16.110,00	16.110,00	
1.01.01.76.002	RECUPERO EVASIONE TA.S.I.	2020	3.000,00	941,64	941,64	Α
		2021	2.000,00	660,80	660,80	
		2022	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.51.002	TARIFFA RIFIUTI	2020	0,00	0,00	0,00	А
		2021	0,00	0,00	0,00	
		2022	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.51.002	TARIFFA RIFIUTI - ARRETRATI	2020	0,00	0,00	0,00	Α
		2021	0,00	0,00	0,00	
		2022	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.61.002	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)	2020	0,00	0,00	0,00	Α
		2021	0,00	0,00	0,00	
		2022	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.51.001	TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	2020	786.622,87	99.389,80	99.389,80	Α
		2021	786.622,87	104.620,84	104.620,84	
		2022	786.622,87	104.620,84	104.620,84	
3.01.03.02.001	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	2020	130.199,16	11.317,56	11.317,56	Α
		2021	131.455,27	12.028,16	12.028,16	
		2022	132.723,94	12.144,24	12.144,24	
3.01.03.02.002	FITTI REALI DI FABBRICATI	2020	160.720,89	0,00	0,00	
		2021	161.728,70	0,00	0,00	
		2022	162.746,59	0,00	0,00	
3.01.03.02.001	PROVENTI DALLA CONC.NE DEL TERRENO - GESTIONE DELLA PIATTAFORMA PER RSA (SERVIZIO RILEVANTE	2020	28.000,00	252,70	252,70	Α
	IVA)	2021	28.000,00	266,00	266,00	
		2022	28.000,00	266,00	266,00	
	TOTALE GENERALE FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFCILE ESAZIONE PARTE CORRENTE	2020	1.208.542,92	132.307,70	132.307,70	
		2021	1.182.806,84	133.256,20	133.256,20	
		2022	1.185.093,40	133.141,08	133.141,08	

Nel corso del 2019, ai sensi del comma 1015 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), gli enti locali potevano variare il bilancio di previsione 2019-2021 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2019 ad un valore pari all'80 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, nel caso in cui fossero state rispettate determinate condizioni previste dalla legge: tale norma non è più prevista per il 2020, pertanto l'ente deve applicare la norma generale e gli abbattimenti previsti dalla tabella soprastante.

La Commissione *Arconet* ha chiarito (faq nn. 25 e 26 di ottobre 2017) le modalità di calcolo per il FCDE in sede di previsione di bilancio, con particolare riferimento alla composizione di numeratore e denominatore, per gli enti che decidono di considerare tra gli incassi anche quelli realizzati nell'esercizio successivo in conto residui dell'esercizio precedente, esplicitando i calcoli corrispondenti.

Accantonamento del fondo rischi spese legali:

Sulla base del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, si è provveduto alla determinazione dell'accantonamento al fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti. In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali, accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio.

È parimenti possibile ridurre gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi contenzioso in corso d'anno, qualora nel corso dell'esercizio il contenzioso, per il quale sono stati già effettuati accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, si riduca per effetto della conclusione dello stesso contenzioso (ad es. sentenza, estinzione del giudizio, transazione, ecc.) che consentano la riduzione dell'accantonamento previsto per lo specifico rischio di soccombenza.

Sulla base delle informazioni ricevute dal compente ufficio, nel bilancio di previsione è stato stanziato il seguente importo, corrispondente al contenzioso per cui l'ente ha significative probabilità di soccombere (oltre il 50%):

2020	€ 5.000,00
2021	€ 5.000,00
2022	€ 5.000,00

IVA a debito

Vengono stanziate in questa voce le somme destinate al versamento dell'IVA a debito per le gestioni commerciali dell'Ente.

Numerose sono state negli ultimi anni per gli enti locali le modifiche intervenute in materia fiscale, con particolare riferimento all'imposta sul valore aggiunto.

L'art. 1, comma 641, della legge n. 190/2014 ha disposto che la dichiarazione IVA debba essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo, anticipando in maniera sostanziale i precedenti termini dichiarativi (precedentemente la scadenza era 30 settembre dell'anno successivo).

A seguito dell'introduzione nel 2015 del meccanismo dello split-payment (art. 1, commi da 629 a 633, Legge n.190/2014), sia per le gestioni istituzionali che per quelle commerciali, i crediti IVA dei Comuni si sono via via ridotti; nel momento in cui l'ente esaurisce il proprio credito IVA nei confronti dell'Erario, il debito IVA è determinato dall'ammontare dell'IVA maturata sulle fatture attive e sui corrispettivi registrate dal Comune, in quanto l'IVA maturata sulle fatture passive viene immediatamente sterilizzata proprio in relazione al meccanismo dello split-payment, mediante la contemporanea registrazione dell'importo sia nei registri degli acquisti che in quello delle vendite.

Analogo discorso vale per le fatture relative alle gestioni gestite in regime di reverse charge.

L'art. 1 del D.L. n. 50/2017 ha integrato la disciplina dello split-payment di cui all'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, introducendo il meccanismo sia per le fatture emesse dai professionisti, sia per quelle ricevute dalle società controllate, a valere sulle fatture emesse dal 1° luglio 2017. Tuttavia, ai sensi dell'art. 12 del D.L. 87/2018, le operazioni per le quali è emessa fattura da parte dei professionisti successivamente al 14 luglio 2018 tornano a non essere più soggette allo split payment.

Inoltre l'art. 2 del D.L. n. 50/2017 ha modificato la disciplina della detrazione IVA, prevedendo che la detrazione possa essere esercitata con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto (precedentemente era possibile operare la detrazione entro la dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello nel quale il diritto alla detrazione era sorto).

Sempre il D.L. n. 50/2017 all'art. 3 ha introdotto delle novità per le compensazioni del credito IVA dai servizi commerciali che gli enti locali possono operare, operando su due elementi:

- abbassando l'importo minimo per cui occorre il visto di conformità per effettuare la compensazione (art. 10, comma 7, del decreto-legge n. 78/2009), stabilendolo in € 5.000,00 (prima il visto era invece necessario per importi superiori a euro 15.000);
- modificando la prima scadenza utile per la compensazione di crediti IVA superiori a euro 5.000, stabilendola nel decimo giorno successivo (e non più dunque dal giorno 16 del mese successivo) alla presentazione della dichiarazione IVA.

Come richiesto dal principio applicato della programmazione, si forniscono di seguito alcune informazioni riguardanti la gestione dell'IVA del Comune di Sandrigo.

I servizi rilevanti ai fini IVA dell'ente sono i seguenti:

Cessione di aree edificabili
Assistenza domiciliare
Mensa scolastica
Impianti Sportivi
Lampade votive
Uso sale
Affitti terreni e locazione fabbricati ed altri impianti
Vendita materiale riciclabile ciclo rifiuti
Proventi gas

Fondo perdite società partecipate

I bilanci di previsione delle pubbliche amministrazioni locali devono prevedere un fondo vincolato per la copertura delle perdite degli organismi partecipati non immediatamente ripianate. La disposizione è stata introdotta dall'articolo 1, cc. 550 e seguenti della Legge 147/13 (Legge di stabilità 2014) ed è entrata a pieno regime dal 2018, dopo un regime transitorio di prima applicazione già nel triennio 2015 – 2017. Tale fondo permette di evitare, in sede di bilancio di previsione, che la mancata considerazione delle perdite eventualmente riportate dall'organismo possa incidere negativamente sui futuri equilibri di bilancio e favorisce la progressiva responsabilizzazione gestionale degli Enti soci, mediante una stringente correlazione tra le dinamiche economico-finanziarie degli organismi partecipati e quelle dei soci affidanti.

L'obbligo di creare il fondo vincolato per le perdite degli organismi partecipati riguarda tutte le pubbliche amministrazioni locali incluse nell'elenco Istat di cui all'articolo 1, comma 3 della Legge 196/09, quindi anche i Comuni. Gli "organismi partecipati" che l'articolo 1, comma 550 considera ai fini della determinazione dell'accantonamento al fondo sono le aziende speciali, le istituzioni e le società partecipate, e non solo a quelle iscritte nell'elenco ISTAT delle PA. L'accantonamento deve essere calcolato qualora gli Organismi partecipati presentino, nell'ultimo bilancio disponibile, un risultato di esercizio o un saldo finanziario negativo, non immediatamente ripianato dall'ente partecipante (articolo 1, comma 551).

La Corte dei Conti Liguria, con la delibera n. 127 dell' 11 ottobre 2018 chiarisce che l'accantonamento previsto dall'art. 21 comma 1, del D.lgs. 175/2016 deve essere pari al valore dell'intera perdita registrata dalla società partecipata e deve essere suddiviso tra gli enti partecipanti in una quota proporzionale al valore della partecipazione; in nessun caso tale accantonamento può essere limitato al valore della quota parte del patrimonio netto della società partecipata detenuta da ogni ente locale; per le società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra "valore" e "costi" della produzione, ai sensi dell'art. 2425 del codice civile, nella sua attuale formulazione, con esclusione quindi delle voci relative alla gestione finanziaria e straordinaria. L'accantonamento deve essere previsto nel primo bilancio di previsione successivo alla certificazione del risultato negativo, anche nell'ipotesi in cui sia approvato un piano di risanamento, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 175/2016, nel quale, tra le misure di ripristino dell'equilibrio economico-finanziario della società, non sia previsto l'esborso finanziario da parte dei soci a copertura delle perdite;

Gli Enti locali possono non procedere all'accantonamento, o ridurre lo stesso, nel primo bilancio di previsione successivo alla certificazione del risultato positivo, mediante approvazione del bilancio d'esercizio della società partecipata.

Sulla base dell'istruttoria compiuta dal competente ufficio, tale fondo è stato stimato in complessivi € 0,00.

Fondo garanzia debiti commerciali

L'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha introdotto un'importante norma, valida quale principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini della tutela economica della Repubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. In particolare, a decorrere dall'anno 2020 viene introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di accantonare in bilancio un apposito fondo a garanzia dei debiti commerciali scaduti, con la finalità di limitare la capacità degli enti di porre in essere ulteriori spese qualora gli stessi non siano rispettosi dei termini di pagamento dei debiti commerciali di cui al D.Lgs. 231/2011 (30 giorni dalla ricezione della fattura) ovvero in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente.

In particolare l'accantonamento obbligatorio varia dall'uno al cinque per cento dell'ammontare degli stanziamenti dell'esercizio in corso riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi, al netto delle spese vincolate, proporzionalmente alla gravità del ritardo rilevato sui pagamenti.

Il Fondo garanzia debiti commerciali (FGDC), su cui non è possibile disporre impegni e pagamenti, a fine esercizio confluisce nella quota libera del

risultato di amministrazione.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali dovrà essere adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi, al netto degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione

La norma è stata dapprima modificata ad opera dell'art. 38bis del D.L. 34/2019, e successivamente rivista con l'art. 50 del D.L. 124/2019, ridimensionando l'impatto sul bilancio degli enti e semplificando e prorogando alcuni meccanismi di calcolo, senza tuttavia eliminare l'obbligo in questione, come invece auspicato dagli enti.

In particolare con il D.L. 34/2019 viene previsto che, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente, la norma non si applichi alle amministrazioni per le quali il debito commerciale residuo scaduto non superi il 5 per cento del totale delle fatture ricevute. Inoltre si prevede che il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione sia liberato nell'esercizio successivo a quello in cui siano rispettate determinate condizioni di virtuosità.

L'art. 50 del D.L. 124/2019 prevede invece la possibilità, limitatamente all'esercizio 2019, a fronte delle difficoltà emerse in sede di riallineamento dei dati nella piattaforma dei crediti commerciali (PCC), di elaborare gli indicatori di ritardo annuale dei pagamenti - tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare - sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili dell'ente e non mediante piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni.

Viene inoltre previsto lo spostamento del termine, dal 31 gennaio al 28 febbraio, per l'adozione della delibera con la quale viene stanziato nella parte corrente del bilancio l'accantonamento in questione, nel caso in cui siano state rilevate le condizioni di cui al comma 859, riferite all'esercizio precedente.

Sulla base della stima effettuata ad oggi dell'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti per l'anno 2019, calcolato tenendo conto anche delle fatture scadute non ancora pagate e sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili dell'ente, e della stima del dato relativo al debito commerciale residuo scaduto sul totale delle fatture ricevute è inferiore al 5%, si ritiene che l'Ente non dovrà stanziare nel 2020 alcun fondo a garanzia dei debiti commerciali scaduti, e pertanto in bilancio non è stata prevista la corrispondente voce. Qualora, in sede di verifica a consuntivo, da effettuarsi entro il termine del 28 febbraio 2019, emergerà una situazione differente, l'ente provvederà, con apposita variazione al bilancio, a stanziare l'apposito fondo.

4.2) Spese in conto capitale

Le spese per investimenti sono rappresentate da opere pubbliche, espropri, incarichi professionali (i cui lavori sono inseriti nel macroaggregato investimenti fissi lordi beni immobili, incarichi professionali, espropri), acquisti di beni mobili inventariabili, hardware, software, funzionali alla realizzazione degli investimenti oggetto di programmazione, trasferimenti e conferimenti di capitale.

Nelle tabelle sottostante sono riepilogate le spese previste nel 2020 per macroaggregati.

	TREND STORICO			PROGR	% scostamento		
Descrizione Tipologia/Categoria	2017 Rendiconto	2018 Rendiconto	2019 Stanziamento	2020 Previsioni	2021 Previsioni	2022 Previsioni	colonna 4 da colonna 3
	1	2	3	4	5	6	7
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.229.200,81	1.272.463,12	2.889.039,46	502.670,81	273.000,00	273.000,00	-82,600 %
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Altri trasferimenti in conto capitale	4.950,76	18.513,23	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	66,666 %
Altre spese in conto capitale	3.516,00	3.765,75	15.732,08	14.855,26	7.000,00	7.000,00	-5,573 %
TOTALE SPESE CONTO CAPITALE	1.237.667,57	1.294.742,10	2.907.771,54	522.526,07	285.000,00	285.000,00	-82,030 %

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

In questa voce sono classificate le spese relative alla realizzazione di nuove opere, agli interventi di manutenzione straordinaria ed alle spese di progettazione previste nel piano delle opere pubbliche, tenendo conto delle spese finanziate a mezzo del fondo pluriennale vincolato, e le spese re-imputate da esercizi precedenti.

Non sono previsti fondi per l'acquisto di terreni e fabbricati.

4.2.1) Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili

Di seguito si riporta l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria e degli acquisti in conto capitale, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili.

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con le risorse disponibili

INTERVENTO	2020	2021	2022
INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	15.000,00	0,00	0,00
INTERVENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R. 16 /2007	27.000,00	27.000,00	27.000,00
CONTRIBUTO PARROCCHIE RISTRUTTURAZIONE FABBRICATI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
INTERVENTI PER ESECUZIONE DI LAVORI URGENTI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO ADIBITO A SCUOLA MATERNA	30.000,00	20.000,00	20.000,00
INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA SEDE MUNICIPALE	90.000,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	0,00	30.000,00	30.000,00
REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	0,00	10.000,00	10.000,00
INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO SCUOLE MEDIE	0,00	30.000,00	30.000,00
INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE PER LA DEMOLIZIONE ART. 18 COMMA 7BIS L.R. N. 11/2004	11.855,26	0,00	0,00
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI		15.000,00	15.000,00
INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE	15.000,00	00,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPI DA TENNIS POLIFUNZIONALI (SERVIZIO IVA)	0,00	5.000,00	5.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (SERVIZIO IVA)	0,00	5.000,00	5.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPI DA CALCIO (SERVIZIO IVA)	0,00	5.000,00	5.000,00
SISTEMAZIONE E RIFACIMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,00	10.000,00	10.000,00
REALIZZAZIONE OPERE VIARIE PER LA SICUREZZA DEL TRAFFICO	85.000,00	40.000,00	40.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZE E MARCIAPIEDI	85.000,00	66.000,00	66.000,00
RESTITUZIONE FONDI PROVENIENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE	3.000,00	7.000,00	7.000,00
TOTALE INVESTIMENTI	376.855,26	285.000,00	285.000,00

4.2.2 Quadro di riepilogo delle fonti di finanziamento

Si riporta infine il quadro di riepilogo delle fonti di finanziamento delle spese in conto capitale previste nel bilancio di previsione 2020-2022:

Quadro di riepilogo delle fonti di finanziamento

Descrizione fonte di finanziamento	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
RISCOSSIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	270.000,00	270.000,00	270.000,00
ENTRATE VINCOLATE SPECIFICA DESTINAZIONE	11.855,26	0,00	0,00
ENTRATE DA PEREQUAZIONE	95.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO	376.855,26	285.000,00	285.000,00

4.2.2 Contributi agli investimenti

I contributi agli investimenti sono erogazioni effettuate da un soggetto a favore di terzi, destinate al finanziamento di spese di investimento, in assenza di controprestazione, cioè in assenza di un corrispettivo reso dal beneficiario, a favore di chi ha erogato il contributo. L'assenza del corrispettivo comporta che, a seguito dell'erogazione del contributo, il patrimonio del soggetto erogante si riduce mentre il patrimonio del beneficiario, o degli ulteriori successivi beneficiari, si incrementa. Il rispetto del vincolo di destinazione del contributo (o del trasferimento) non costituisce "controprestazione".

In assenza di uno specifico vincolo di destinazione del contributo ad uno specifico investimento, i contributi agli investimenti sono genericamente destinati al finanziamento degli investimenti. Nell'allegato al bilancio e al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione è data evidenza della quota costituita da entrate genericamente "destinate" al finanziamento degli investimenti e della quota vincolata al finanziamento di specifici investimenti.

Nel bilancio di previsione finanziario non sono previsti stanziamenti a tale voce.

4.3) Spese per rimborso di prestiti

Sono rappresentate dalle spese per la restituzione dell'indebitamento (mutui, aperture di credito e prestiti obbligazionari) già contratto negli anni precedenti (quota capitale).

Per il triennio 2020-2022 non si prevedono spese di questo tipo.

Le spese per rimborso prestiti

	TREND STORICO			PROGR	% scostamento		
Descrizione Tipologia/Categoria	2017 Rendiconto	2018 Rendiconto	2019 Stanziamento	2020 Previsioni	2021 Previsioni	2022 Previsioni	colonna 4 da colonna 3
	1	2	3	4	5	6	7
Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
TOTALE SPESE PER RIMBORSO PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %

4.4) Le spese per chiusura anticipazioni istituto tesoriere/cassiere

Le spese per chiusura anticipazioni istituto tesoriere/cassiere

	TREND STORICO			PROG	% scostamento		
Descrizione Tipologia/Categoria	2017 Rendiconto	2018 Rendiconto	2019 Stanziamento	2020 Previsioni	2021 Previsioni	2022 Previsioni	colonna 4 da colonna 3
	1	2	3	4	5	6	7
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
TOTALE SPESE PER CHIUSURA ANTICIPAZIONI ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %

4.5) Spese per conto di terzi e partite di giro

Le spese per conto di terzi e partite di giro, come indicato nella parte entrata, sono state previste a pareggio con le relative entrate.

		TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
Descrizione Tipologia/Categoria	2017 Rendiconto	2018 Rendiconto	2019 Stanziamento	2020 Previsioni	2021 Previsioni	2022 Previsioni	colonna 4 da colonna 3	
	1	2	3	4	5	6	7	
Uscite per partite di giro	809.489,20	759.771,65	1.222.000,00	1.198.000,00	1.198.000,00	1.198.000,00	-1,963 %	
Uscite per conto terzi	40.359,96	42.962,09	359.331,14	359.331,14	359.331,14	359.331,14	0,000 %	
TOTALE SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	849.849,16	802.733,74	1.581.331,14	1.557.331,14	1.557.331,14	1.557.331,14	-1,517 %	

5) ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della Legge 31/12/2009, n. 196, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

E' definita "a regime" un'entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare l'allegato 7 al D.lgs. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1 lett. g). A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che:

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni condoni;
- gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- entrate per eventi calamitosi;
- alienazione di immobilizzazioni;
- le accensioni di prestiti (non previste);
- i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione, sono totalmente destinati al finanziamento della spesa d'investimento.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- · le consultazioni elettorali o referendarie locali (non previste);
- · i ripiani di disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale (non previste);
- · gli eventi calamitosi (non previste);
- · le sentenze esecutive ed atti equiparati (non previste);
- · gli investimenti diretti;
- · i contributi agli investimenti (non previsti).

ENTRATE non ricorrenti

Codice di bilancio	Descrizione		PREVISIONI DI BILANCIO	
		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
1.01.01.76.002	RECUPERO EVASIONE TA.S.I.	3.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.02.001	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO L.P.U. E CITTADINANZA ATTIVA	10.216,00	0,00	0,00
2.01.04.01.001	CONTRIBUTO PER STAMPA LIBRO STORIA SANDRIGO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3.05.99.99.999	RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI	18.269,00	18.269,00	18.269,00
	TOTALE ENTRATE NON RICORRENTI	32.985,00	21.769,00	19.769,00

SPESE non ricorrenti

Codice di bilancio	Descrizione		PREVISIONI DI BILANCIO				
		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022			
01.01-1.02.01.01.001	PAGAMENTO IRAP SU STRAORDINARIO ELETTORALE (RIMBORSATO)	255,00	255,00	255,00			
01.01-1.02.01.01.001	PAGAMENTO IRAP SU T.D. ELETTORALE (RIMBORSATO)	280,00	280,00	280,00			
01.04-1.02.01.01.001	PAGAMENTO IRAP SU RETRIBUZIONE L.P.U.	951,08	0,00	0,00			
01.04-1.02.01.01.001	PAGAMENTO IRAP SU INDENNITA' L.P.U.	18,40	0,00	0,00			
01.07-1.01.01.01.003	STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (RIMBORSATO)	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
01.07-1.01.01.01.006	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE T.D. ELETTORALE (RIMBORSATO)	3.130,00	3.130,00	3.130,00			
01.07-1.01.02.01.001	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DEL COMUNE T.D. ELETTORALE (RIMBORSATO)	980,00	980,00	980,00			
01.07-1.01.02.01.001	ONERI PREVIDENZIALI CARICO COMUNE STRAORDINARIO ELETTORALE (RIMBORSATO)	760,00	760,00	760,00			
01.07-1.03.01.02.010	ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
01.07-1.03.02.13.002	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE	480,00	480,00	480,00			
01.07-1.03.02.16.002	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (POSTALI)	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
01.07-1.03.02.99.004	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	6.384,00	6.384,00	6.384,00			
01.07-1.09.99.01.001	RESTITUZIONE ALLO STATO SOMME RIMBORSATE IN ECCEDENZA PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	2.071,72	0,00	0,00			
15.03-1.01.01.01.006	RETRIBUZIONE L.P.U.	11.189,16	0,00	0,00			
15.03-1.01.01.01.008	INDENNITA' L.P.U.	216,00	0,00	0,00			
15.03-1.01.02.01.001	CONTRIBUTI ED ONERI PREVIDENZIALI L.P.U.	3.559,69	0,00	0,00			
15.03-1.01.02.01.001	CONTRIBUTI I.N.A.I.L. SU INDENNITA' L.P.U.	2,00	0,00	0,00			
	TOTALE SPESE NON RICORRENTI	36.277,05	18.269,00	18.269,00			

6) GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore della società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale,purché' siano sussistenti le seguenti condizioni:

- il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
- la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
- la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturatone dell'opera.

L'ente ha in essere una garanzia fideiussoria rilasciata al Credito Sportivo in seguito all'intervento di Project Financing relativo alla costruzione dell'impianto natatorio. Il Comune in base a quanto previsto dalle condizioni della fidejussione è tenuto a rispondere in via sussidiaria in caso di inadempienza da parte di GIS.

7) ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA.

La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari, derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati. L'ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

8) ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI

DENOMINAZIONE CONVENZIONE:

CONSIGLIO DI BACINO DELL'AMBITO "BACCHIGLIONE" (ente strumentale partecipato) – Missione 9 con sede in Via Palladio 128, Villaverla il cui oggetto sociale è organizzare e gestire il servizio idrico integrato. Serve complessivamente n. 140 Comuni (60 in provincia di Padova, 79 in provincia di Vicenza e 1 in provincia di Venezia). E' costituito nella forma di convenzione tra enti. Percentuale di partecipazione: 0,731

DENOMINAZIONE CONVENZIONE (in fase di costituzione):

CONSIGLIO DI BACINO "VICENZA" (ente strumentale partecipato) – Missione 9 con sede presso il Comune di Vicenza in Corso Palladio 98, Vicenza il cui oggetto sociale è l'organizzazione e il controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Serve complessivamente n. 92 Comuni E' costituito nella forma di convenzione tra enti. Percentuale di partecipazione: 1,24

DENOMINAZIONE CONSORZIO:

CONSORZIO PER L'IGIENE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO, (ente strumentale partecipato) – Missione 9 con sede a Vicenza in Via Fusinieri 85, consorzio di servizi, ai sensi del D.Lvo 78/2010, con lo scopo di gestire, anche tramite società partecipate, le attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati. E' costituito nella forma di consorzio tra 45 Comuni. Percentuale di partecipazione: 2,13

DENOMINAZIONE CONSORZIO:

CONSORZIO POLIZIA LOCALE NORDEST (ente strumentale partecipato) – Missione 3 con sede a Thiene Via Rasa 9,. E' costituito nella forma di consorzio fra 17 comuni più 3 convenzionati. Percentuale di partecipazione: 9,51

DENOMINAZIONE CONSORZIO:

CONSORZIO ENERGIA VENETO. (ente strumentale partecipato) – Missione 10. E' un Consorzio Pubblico, costituitosi nel dicembre 2002 per iniziativa di E-globalservice e Anci Veneto, per fornire un adeguato supporto agli Enti Locali in tutte le problematiche dell'energia. Percentuale di partecipazione: 0,09

Si riporta l'elenco degli enti ed organismi strumentali dell'ente, precisando che i rispettivi bilanci sono consultabili sui siti internet a fianco indicati:

Ente o Consorzio	Indirizzo internet
CIAT	www.consorziociat.it
CEV – Consorzio Energia Veneto	www.consorziocev.it
Consorzio Polizia Locale NE.VI.	www.polizialocalenevi.it
ATO Bacchiglione	www.atobacchiglione.it

9) ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE

DENOMINAZIONE S.P.A.

SO.RA.RIS SPA (società partecipata) – Missione 9 con sede a Sandrigo in Via Galvani 30/32. Svolge l'attività relativa alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati. Il pacchetto azionario è detenuto in parti uguali da 15 Comuni. Percentuale di partecipazione: 6,20% **DENOMINAZIONE S.P.A.**

VIACQUE S.p.A. (società partecipata) – Missione 9 con sede a Vicenza in Viale dell'Industria 23. Il pacchetto azionario è detenuto da n. 31 Comuni della provincia di Vicenza e degli altri Comuni che erano soci di Alto Vicentino Servizi Spa. Percentuale di partecipazione: 1,453%;.

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 18/12/2018 avente ad oggetto: "Revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del TUSP (D.Lgs. 19/08/2016 n. 175", sono state confermate le partecipazioni nelle società suindicate.

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 17/04/2019 è stato approvato il progetto di fusione per incorporazione delle Società Impianti Berico Tesina srl e Società Impianti Berico Tesina Acqua srl nella società VIACQUA S.p.A.. A seguito di tale fusione il Comune di Sandrigo, dopo l'approvazione dell'operazione da parte dell'Assemblea dei Soci, avrà una quota di partecipazione pari al 1,41%.

Si riporta l'elenco delle società partecipate, precisando che i rispettivi bilanci sono consultabili sui siti internet a fianco indicati:

Società o consorzio	Indirizzo internet				
Acque Vicentine spa	www.viacqua.it				
SORARIS spa	www.soraris.it				

10) RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ED ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE, DISTINGUENDO I VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, DAI TRASFERIMENTI, DA MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI, VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE.

La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto è un allegato al bilancio di previsione che evidenzia le risultanze presuntive della gestione dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, e consente l'elaborazione di previsioni coerenti con tali risultati. In particolare, la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto consente di verificare l'esistenza di un eventuale disavanzo e di provvedere alla relativa copertura.

Il recente Decreto MEF del 01/08/2019 ha introdotto nuove tabelle dimostrative delle diverse quote del risultato presunto di amministrazione (prospetti a1, a2 ed a3), che, in base a quanto disposto dall'art. 6 comma 2 del citato DM, si applicano a decorrere dal bilancio di previsione 2021-2023.

Tali tabelle sono da allegare obbligatoriamente al bilancio di previsione dal 2021 qualora l'ente applichi al bilancio di previsione quote di avanzo presunto vincolato, accantonato e/o destinato: l'elenco analitico dei vincoli utilizzati, degli accantonamenti o dei fondi destinati impiegati è illustrato nella nota integrativa, distinguendo gli utilizzi dei vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

Per l'esercizio 2020 in nota integrativa, nell'ipotesi che il bilancio applichi quote di amministrazione presunto, gli stessi dati sono riportati in forma tabellare.

Come indicato nella tabella del risultato presunto di amministrazione, per il Comune di Sandrigo esso ammonta complessivamente ad €: 2.175.799,41, così suddiviso:

10.1) TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)*

1) Deteri	ninazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019	
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019	2.175.799,41
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2019	2.310.009,59
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2019	4.552.286,22
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2019	7.623.589,89
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2019	248.098,62
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2019	0,53
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2019	0,00
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 e alla data di redazione del bilancio dell'anno 2020	1.166.407,24
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2019	2.360.299,45
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2019	1.749.990,77
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	3.000,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2019	150,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	67.061,26
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2019 (1)	91.480,72
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019 (2)	1.749.446,46

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019	
Parte accantonata (3)	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019 (4)	464.261,75
Accantonamento residui perenti al 31/12/2019 (solo per le regioni) (5)	0,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti (5)	0.00
Fondo perdite società partecipate ⁽⁵⁾	0,00
Fondo contenzioso (5)	47.809,02
Altri accantonamenti (5)	341.223,21
B) Totale parte accanto	·
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	137.679,12
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00
C) Totale parte vince	olata 137.679,12
Parte destinata agli investimenti	
D) Totale destinata a investin	menti 664.224,93
E) Totale parte disponibile (E=A-B-	

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019	
Utilizzo quota vincolata	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Utilizzo altri vincoli	0,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	

^(*) Indicare gli anni di riferimento

Il Comune di Sandrigo non ha previsto l'applicazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2020 dell'avanzo presunto vincolato, accantonato o destinato agli investimenti.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011 (con riferimento alle Regioni), le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.

Al riguardo si ricorda che l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione è sempre consentito, secondo le modalità di cui al principio applicato 9.2, anche nelle more dell'approvazione del rendiconto della gestione, ed anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, mentre l'utilizzo delle quote accantonate è ammesso solo a seguito dell'approvazione del rendiconto o sulla base dell'approvazione del prospetto di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concernente il risultato di amministrazione presunto, aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo.

Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

Ai sensi del comma 897 della legge di bilancio 2019, l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è comunque consentita, agli enti soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Il successivo comma 898 prevede che, nel caso in cui l'importo della lettera A) del prospetto risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti

⁽¹⁾ Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 2020

⁽²⁾ Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria

⁽³⁾ Non comprende il fondo pluriennale vincolate

⁽⁴⁾ Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2018, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione 2019 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2018. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2019 è approvato nel corso dell'esercizio 2020, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità del prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2019.

⁽⁵⁾ Indicare l'importo del fondo 2019 risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2018, incrementato dell'importo relativo al fondo 2019 stanziato nel bilancio di previsione 2019 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2018. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2020 è approvato nel corso dell'esercizio 2020, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo, l'importo del fondo 2019 indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2020.

⁽⁶⁾ In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione 2020 l'importo di cui alla lettera E, distinguendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015.

possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Per vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili si intendono i vincoli previsti dalle legge statali e regionali nei confronti degli enti locali e quelli previsti dalla legge statale nei confronti delle regioni, esclusi i casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore di terzi, che si configurano come vincoli derivanti da trasferimenti. Esemplificazioni di vincoli derivanti dai principi contabili sono indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria 9.2.

Con riferimento ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada, nella colonna b) è indicato il totale degli accertamenti delle entrate da sanzioni, dedotto lo stanziamento definitivo al fondo crediti di dubbia esigibilità/fondo svalutazione crediti riguardante tale entrate e gli impegni assunti per il compenso al concessionario.

Per vincoli derivanti dai trasferimenti si intendono gli specifici vincoli di utilizzo di risorse trasferite per la realizzazione di una determinata spesa. E' necessario distinguere le entrate vincolate alla realizzazione di una specifica spesa dalle entrate destinate al finanziamento di una generale categoria di spese, quali la spesa sanitaria o la spesa UE. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come "vincolate da trasferimenti" ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente. Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa.

Fermo restando l'obbligo di rispettare sia i vincoli specifici che la destinazione generica delle risorse acquisite, si sottolinea che la disciplina prevista per l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione non riguarda le cd. risorse destinate.

Per vincoli derivanti da mutui e altri finanziamenti si intendono tutti i debiti contratti dall'ente, vincolati alla realizzazione di specifici investimenti, salvo i mutui contratti dalle regioni a fronte di disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato.

Per vincoli formalmente attribuiti dall'ente si intendono quelli previsti dal principio applicato 9.2, derivanti da "entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli enti locali compresi quelli ai sensi dell'articolo 193 del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell'anno in corso e nei due anni precedenti l'assenza dell' equilibrio generale di bilancio)".

10.2) Quote vincolate del risultato di amministrazione presunto

Descrizione vincolo	Importo iniziale 2019	Utilizzi vincoli 2019	Nuovi vincoli 2019	Importo iniziale 2020	Utilizzi vincoli 2020	Nuovi vincoli 2020	Importo finale 2020
	(+)	(-)	(+)	(=)	(-)	(+)	(=)
SALVAGUARDIA AMBIENTALE	82.881,65	30.000,00	0,00	52.881,65	0,00	0,00	52.881,65
CONTRIBUTO PER CULTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERVENTI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE QUOTE VINCOLATE	82.881,65	30.000,00	0,00	52.881,65	0,00	0,00	52.881,65

10.3) Quote accantonate del risultato di amministrazione presunto

Descrizione accantonamento	Importo iniziale 2019	Utilizzi accantonamenti 2019	Nuovi accantonamenti 2019	Importo iniziale 2020	Utilizzi accantonamenti 2020	Nuovi accantonamenti 2020	Importo finale 2020
	(+)	(-)	(+)	(=)	(-)	(+)	(=)
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	621.203,71	0,00	0,00	621.203,71	0,00	0,00	621.203,71
FONDO RISCHI CONTENZIOSO	23.000,00	0,00	5.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
ACCANTONAMENTO PER GARANZIE PRESTATE	312.438,99	105.030,40	0,00	207.408,59	0,00	0,00	207.408,59
FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	15.326,34	0,00	11.661,81	26.988,15	0,00	0,00	26.988,15
INDENNITA' DI FINE MANDATO	2.194,86	0,00	1.361,67	3.556,53	0,00	0,00	3.556,53
TOTALE QUOTE ACCANTONATE	974.163,90	105.030,40	18.023,48	887.156,98	0,00	0,00	887.156,98

11) ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO

EQUILIBRI COSTITUZIONALI

La materia del controllo del debito pubblico discendente dagli obblighi imposti dal trattato di *Maastricht* relativi al patto di stabilità e crescita tra gli stati membri dell'Unione Europea, ha subito nel tempo numerose evoluzioni, vincolando in maniera rilevante le attività degli enti.

Tra le ultime normative succedutesi, la legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), nel dare attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, ha previsto ai commi 819-826 la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale, le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni a statuto ordinario, a partire dal 2021, utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili). Gli enti pertanto si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, utilizzando la versione vigente per ciascun anno di riferimento che tiene conto di eventuali aggiornamenti adottati dalla Commissione Arconet.

La legge di bilancio è poi intervenuta modificando e/o eliminando numerose sanzioni relative agli anni passati, anche nei confronti degli enti in dissesto finanziario o in piano di riequilibrio pluriennale, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 244 e degli articoli 243-bis e seguenti TUEL, disponendo, tra l'altro, al comma 827, la disapplicazione del divieto di assunzione di personale per le amministrazioni comunali che hanno rinnovato i propri organismi nella tornata elettorale del giugno 2018.

Infine il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 01/08/2019 ha aggiornato gli schemi di bilancio e di rendiconto (allegati 9 e 10 al D.Lgs. 118/2011): in particolare, per quanto attiene al vigente prospetto di "Verifica degli equilibri", sono inseriti, tra le componenti valide ai fini della determinazione dell'equilibrio finale, anche lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità, nonché gli altri stanziamenti non impegnati ma destinati a confluire nelle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione. La partecipazione agli equilibri di tali componenti contabili incide, naturalmente, sulla determinazione del risultato finale.

Il citato decreto ha disposto che i nuovi allegati, validi già per il consuntivo 2019, hanno tuttavia per tale annualità solo valore conoscitivo.

La verifica sugli andamenti della finanza pubblica in corso d'anno sarà effettuata dal MEF attraverso il Sistema Informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) introdotto dall'articolo 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come disciplinato dall'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, mentre il controllo successivo verrà operato attraverso le informazioni trasmesse alla BDAP (Banca dati delle Amministrazioni pubbliche), istituita presso il Ministero dell'economia e del-le finanze dall'articolo 13 della legge n. 196 del 2009.

Il rispetto degli equilibri di finanza pubblica è pertanto desumibile, in sede di preventivo, dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, cui si rinvia, sottolineando che gli aggregati andranno costantemente monitorati in corso d'anno, con particolare riferimento all'incidenza delle nuove voci rilevanti introdotte con il Decreto MEF del 01/08/2019.

LIMITI DI SPESA

Ai fini della predisposizione del Bilancio di previsione 2020-2022 trovano applicazione i tagli di spesa previsti in tema di compensi agli organi di controllo, studi ed incarichi di consulenza; relazioni pubbliche, convegni, mostre, rappresentanza; sponsorizzazioni; missioni; attività di formazione; acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture e acquisto buoni taxi; acquisto di mobili e arredi (non più vigente dal 01/01/2017).

Dal 2019 è inoltre stata introdotta una limitazione sulle spese informatiche.

Le normative richiamate sono le seguenti:

- art. 6 del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito nella Legge 30/07/2010, n. 122;
- art. 5 del D.L. 06/07/2012, n. 95, convertito con modificazioni nella Legge 07/08/2012, n. 135;
- art. 1, commi 138, 141, 146 e 147 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, (cd. Legge di Stabilità 2013);
- art. 1, c. 5 del D.L. 101/2013, dagli artt. 14 e 15 del D.L. 66/2014;
- art. 13, c. 1 del D.L. n. 244/2016;
- artt. 512 e seguenti della L. 208/2015

L'art. 21-bis del DL n. 50/17, introdotto in sede di conversione, prevede per il 2017 la disapplicazione di alcuni dei vincoli sopra richiamati, in presenza di alcune condizioni.

Ci si riferisce in particolare alle limitazioni sulle spese riferite a:

- studi e consulenze, rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e pubblicità sponsorizzazioni, formazione del personale, stampa di relazioni e altre pubblicazioni distribuite gratuitamente ad altre amministrazioni.

L'eliminazione dei vincoli per le mostre organizzate dagli enti locali, incondizionatamente, è disposta dall'art. 22, comma 5-quater, del DL n. 50/17.

Dal 2018, a regime, i medesimi vincoli non si applicano ai Comuni e alle loro forme associative che abbiano approvato il bilancio di previsione finanziario entro il 31/12 dell'anno precedente e che abbiano rispettato nell'anno precedente il saldo di finanza pubblica previsto dall'art. 9 della legge n. 243/2012.

Dal 01/01/2018 è cessata inoltre, per espressa disposizione contenuta nell'art. 6 comma 3 del DL 78/2010, l'applicazione della riduzione del 10% rispetto agli importi risultanti al 30.04.2010 ai compensi corrisposti agli organi di revisione.

Ai sensi dell'art. 57 del D.L. n. 124/2019 (collegato fiscale 2020), a decorrere dall'anno 2020, a prescindere dalla data di approvazione del bilancio di previsione, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi e enti strumentali come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa per formazione di cui 23 all'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Il bilancio di previsione 2020-2022 è stato costruito tenendo in considerazione detti vincoli come vigenti, in quanto ad oggi non è possibile stabilire a priori se si realizzeranno le condizioni giuridiche che consentiranno all'ente di poter disapplicare i vincoli in questione.

Qualora, a seguito della verifica dei requisiti, potrà essere disposta la disapplicazione dei vincoli, verrà operata una successiva ricognizione riferita a quelli ancora vigenti.

Per la quantificazione dei vincoli si rimanda alla nota di aggiornamento al DUP.

La legge di bilancio 2019 ha introdotto, infine, ulteriori semplificazioni ed alleggerimento nei vincoli finanziari: in particolare, con il comma 905 dispone che, a decorrere dall'esercizio 2019, ai comuni e alle loro forme associative che approvano il bilancio consuntivo entro il 30 aprile e il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente non trovano applicazione le seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67 (comunicazione, anche se negativa, al Garante delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, con deposito di un riepilogo analitico);
- b) l'articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (piani triennali razionalizzazione delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali);
- c) l'articolo 6, commi 12 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (spese per missioni e acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture);
- d) l'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (acquisto di immobili indispensabili e indilazionabili);
- e) l'articolo 5, comma 2, del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture);
- f) l'articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (locazioni e manutenzioni di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni).

12) CONCLUSIONI

Le previsioni di bilancio sono state formulate nel rispetto delle normative vigenti e dei principi contabili approvati con il D.Lgs. 118/2011. In ragione dei tempi di approvazione del bilancio 2020 – 2022 e del disegno di legge in corso di discussione in Parlamento, relativamente alla Legge di Bilancio 2020, si procederà conseguentemente a eventuali modifiche dell'assetto normativo che dovessero incidere sulle entrate e spese iscritte a Bilancio.

Maggiori dettagli ed informazioni sono contenuti nella nota di aggiornamento al DUP.